



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class 34.43.01 / fasc. DG-ABAP (GIADA) 20.51.2

Class 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 10.88.3

Allegato: 7

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 5476]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS
[ID_VIP 5476]
(ctva@pec.minambiente.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto: [ID_VIP: 5476] **PROVINCIA DI SASSARI (Comune di Buddusò) – PROVINCIA DI NUORO (Comuni di Bitti e Onani): Progetto di un parco eolico denominato "Bitti - Terenass" formato da n. 6 (già n. 11) aerogeneratori con potenza complessiva di 37,2 MW (già 56 MW), comprensivo di opere accessorie.**
Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 - PNIEC)
Proponente: Green Energy Sardegna 2 S.r.l.
Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e.p.c.

All Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

e.p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Sassari e Nuoro
(sabap-ss@pec.cultura.gov.it)

e.p.c.

All Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

a.p.c.

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato “Ministero della cultura”.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito “Soprintendenza speciale per il PNRR”) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-bis, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l’art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, secondo cui “La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D. lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, “il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al “competente direttore generale del Ministero della cultura” all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l’incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

+ *MA*

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica".

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: "... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".

CONSIDERATE la Circolare Interna n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e gli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR (con la conseguente Comunicazione di servizio per le relative modalità attuative di cui alla nota prot. DGABAP n. 547 del 10/01/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendenze speciale per il PNRR), nonché le Comunicazioni di Servizio prot. SSPNRR n. 392 dell'11/03/2022 e n. DGABAP 24995 del 04/07/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

CONSIDERATO che **GREEN ENERGY SARDEGNA 2 S.r.l.**, con nota prot. n. 11067 del 03/08/2020, ha presentato istanza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito "Direzione generale ABAP"), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto di fattibilità tecnico economica relativo al **Progetto di un parco eolico denominato "Bitti - Terenass" formato da n. 11 aerogeneratori con potenza complessiva di 56 MW comprensivo di opere accessorie**, da localizzarsi nei territori comunali di Bitti (NU), Onani (NU) e Buddusò (SS).

CONSIDERATO che per il progetto di cui trattasi la **Green Energy Sardegna 2 S.r.l.** ha presentato istanza di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, al competente Ufficio della Regione Autonoma della Sardegna con nota prot. n. 11068 del 03/08/2020.

CONSIDERATO che l'intervento in progetto, nella sua versione originaria, consiste nella realizzazione di un nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da 11 aerogeneratori della potenza ciascuno di 6,2 MW (limitata a 5,09 MW), di altezza totale pari a 204 m (ovvero, 200 m come dichiarato dal proponente essere al massimo, benché l'altezza al mozzo prevista è indicata tra 115-119 m – v. tavola definitiva PA-Tav.19 -, con diametro delle pale di 170 m), per una potenza complessiva dello stesso impianto pari a 56 MW, con relative piazzole e cavidotti di interconnessione tra questi, della sottostazione di utenza MT/AT di Buddusò e della

dorsale di collegamento tra quest'ultima e gli aerogeneratori. L'impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte eolica si colloca, relativamente ai propri aerogeneratori, tutto nel comune di Bitti, in particolare al margine occidentale dell'altipiano "Su Campu", che si estende verso est fino a Bitti. Le opere di connessione interessano anche i territori del comune di Onani e Buddusò. Saranno inoltre realizzati interventi che prevedono la creazione di nuova viabilità definitiva per un totale di 6294 m e di nuova viabilità di cantiere per un totale di 6092 m, con adeguamento di quella esistente, asfaltata o meno e la realizzazione delle opere di regimazione delle acque superficiali. Gli originari aerogeneratori BT04 e BT05 sono collocati a quote superiori a 900 metri s.l.m., identificata quale bene paesaggistico tipizzato e individuato dal Piano paesaggistico regionale. La Green Energy Sardegna 2 S.r.l., con nota prot. n. 12159 del 18/10/2021, con l'inoltro di documentazione integrativa, ha trasmesso una nuova versione del progetto di cui trattasi, costituito da 6 aerogeneratori (gli originari BT05, BT06, BT07, BT08, BT09 e BT11), invece degli originari 11, di potenza pari a 6,2 MW ciascuno (invece dell'originaria limitata a 5,09 MW), per una potenza complessiva del nuovo impianto eolico industriale pari a 37,2 MW. Con la medesima nota ha ribadito che "... Il progetto completo delle opere elettriche di rete (Impianto di Rete e Opere di Rete) necessarie a garantire la connessione del parco eolico è contenuto nell'ambito della progettazione e della procedura autorizzativa del progetto avente codice procedura (ID_VIP/ID_MATTM) 5602 "Progetto di un impianto eolico denominato Parco Eolico "Bitti-Area PIP", composto da 11 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 56 MW ed opere accessorie, da realizzarsi nei territori comunali di Bitti (NU), Osidda (NU), Buddusò (SS), Onani (NU), Lodè (NU), Siniscola (NU), Ozieri (SS), Pattada (SS), Buddusò (SS) ...". Il progetto nella versione integrativa prevede la realizzazione di una cabina elettrica di smistamento in corrispondenza della piazzola dell'aerogeneratore BT05 e di un'area di cantiere in prossimità della piazzola dell'aerogeneratore BT06. L'aerogeneratore BT05 è stata spostata di circa 40 m al fine di poter indicare la propria quota di imposta subito al di sotto dei 900 m.s.l.m., le cui aree superiori sono identificate dal Piano paesaggistico regionale quale bene paesaggistico tipizzato e individuato (v. elaborato integrativo n. Tav.2b_rev01), tuttavia, avendo contezza che l'altezza totale dello stesso aerogeneratore, pari a 200 m (o 204 m), sovrasta di gran lunga la stessa percepibilità del predetto bene paesaggistico. Con la documentazione integrativa è stata spostata l'area di cantiere in prossimità degli aerogeneratori BT05 e BT06, di superficie pari a 6.500 mq. L'area provvisoria di stoccaggio della piazzola dell'aerogeneratore BT05 rimane, comunque, in aree soggetta a vincolo paesaggistico come definito dal Piano paesaggistico regionale con l'art. 17, comma 3, lett. d), delle Norme Tecniche di Attuazione. Il contesto interessato dall'impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte eolica si caratterizza quale zona con una morfologia dolce, caratterizzata da un pascolo arborato con la presenza di sughere, destinata ad attività agropastorale. L'intorno immediato si caratterizza come zone con una altrettanto morfologia dolce intervallate da rilievi e valli incise, su cui scorrono corsi d'acqua a carattere torrentizio, con una morfologia aspra, con un soprassuolo privo di attività antropiche e ricoperto di macchia mediterranea e di caratteristiche emergenze rocciose. Nell'area vasta sono presenti il Parco di Tepilora, il massiccio del Monte Albo e importanti complessi nuragici, oggetto anche di tutela quali beni paesaggistici tipizzati e individuati dal Piano paesaggistico regionale, non esistendo rilevanti elementi antropici di tipo industriale che ne possano degradare l'aspetto visivo.

CONSIDERATO che la **Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. m_amte.MATTM_RU.U.0068558 del 04/09/2020, ha comunicato "... la procedibilità dell'istanza di VIA ..." e la pubblicazione sul proprio sito internet dedicato della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non tecnica e dell'Avviso al Pubblico.

CONSIDERATO che, a seguito della dichiarazione di procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'autorità competente, sono stati prodotti o acquisiti i seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante i pareri ed i contributi istruttori del Ministero della cultura:

- a) Direzione generale ABAP nota prot. n. 26293 del 09/09/2020, con la quale è stato chiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, come anche i contributi istruttori del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della medesima Direzione generale;

MA

- b) Direzione generale ABAP nota prot. n. 29054 dell'8/10/2020, con la quale è stato chiesto nuovamente il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;
- c) Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro prot. n. 10042 del 15/10/2020 (Allegato n. 1), con la quale è stato espresso il proprio parere endoprocedimentale, con la rappresentazione del vasto quadro di tutele e di beni di cui alla Parte II e Parte III del D.Lgs. n. 42 del 2004 presenti nell'area vasta considerata dal SIA e la richiesta di documentazione integrativa al fine di esprimere le proprie definitive valutazioni in merito alle opere proposte;
- d) Direzione generale ABAP – Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, nota prot. interno n. 30268 del 19/10/2020 (Allegato n. 2), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio, concordando con quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente per la richiesta di documentazione integrativa finalizzata all'espressione del relativo parere endoprocedimentale definitivo;
- e) Direzione generale ABAP – Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, nota prot. interno n. 30725 del 22/10/2020 (Allegato n. 3), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio, concordando con quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente per la richiesta di documentazione integrativa finalizzata all'espressione del relativo parere endoprocedimentale definitivo;
- f) Direzione generale ABAP nota prot. n. 31225 del 27/10/2020, con la quale è stato chiesto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di autorità competente, di acquisire dal Proponente chiarimenti e documentazione integrativa al progetto, al SIA, alla Relazione paesaggistica e alla Relazione archeologica, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152 del 2006, allegando alla medesima nota del 27/10/2020 i pareri endoprocedimentali espressi dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente e i contributi istruttori dei Servizi II e III della Direzione generale ABAP;
- g) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo nota prot. n. m_amte.MATTM_.RU.U.0093673 del 16/11/2020, con la quale ha trasmesso alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS la richiesta di chiarimenti e documentazione integrativa di cui alla nota del 27/10/2020 sopra citata della Direzione generale ABAP, chiedendo alla medesima Commissione tecnica che *"... in considerazione del fatto che l'art. 24, comma 4, del D.Lgs 152/2006, prevede che l'autorità competente possa per una sola volta richiedere al Proponente chiarimenti e integrazioni, ... di voler includere nell'eventuale propria richiesta di documentazione integrativa anche quella del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. In tal caso si prega di dare comunicazione alla scrivente entro 30 giorni dal ricevimento della presente. Decorso il termine di cui sopra, in assenza di diverse comunicazioni della scrivente, sarà cura del proponente provvedere alla richiesta del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo"*;
- h) Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale dell'Ambiente, nota prot. n. 23652 del 18/11/2020, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le osservazioni regionali, affermando, tra l'altro, che *"... 3. con riferimento agli impatti sul paesaggio si rileva, come evidenziato dal Servizio tutela del paesaggio e vigilanza territorialmente competente, che le pale eoliche ricadono in una zona con una morfologia dolce, caratterizzata da un pascolo arborato con la presenza di sughere, destinata ad attività agropastorale. L'immediato intorno si caratterizza per zone con una morfologia dolce intervallate da rilievi e valli incise, su cui scorrono corsi d'acqua a carattere torrentizio, con una morfologia aspra, con un soprassuolo privo di attività antropiche e ricoperto di macchia mediterranea e di caratteristiche emergenze rocciose. Nell'area vasta sono presenti il Parco di Tepilora, il massiccio del Mont'Albo, e importati complessi nuragici, quali, per citare i più famosi, il complesso Nuragico di Romanzesu di Bitti e Su Tempiesu di Orune, oltre a numerosi nuraghi individuati dal PPR come beni paesaggistici e a diversi cantieri forestali gestiti dall'Agenzia Forestas. Nella zona sono presenti numerosi beni paesaggistici individuati dall'articolo 142 lettere c, g, m ed h, del D.lgs. 42/04 oltre ai beni paesaggistici individuati, ai sensi dell'articolo 143 dello stesso D.lgs., dal Piano Paesaggistico Regionale, articolo 17 comma 3 lettere d, ed h, e articolo 47 delle Norme Tecniche di Attuazione. Si evidenzia inoltre che l'impianto*

eolico dista circa 30 Km dalla zona del Monte Ortobene di Nuoro, vincolata, ai sensi dell'articolo 136 del D.lgs. 42/04, del D.M. 10.03.1956, pertanto l'impianto è soggetto anche alle disposizioni dell'articolo 152, "interventi soggetti a particolari prescrizioni» del Dlgs 42/04. I centri abitati, più vicini all'impianto, si dispongono a raggera intorno alla zona interessata dall'intervento (Buddusò, Alà dei Sardi, Osidda, Bitti, Onani, Lodè), con una maggior interferenza visiva con l'abitato di Lodè, sia per la vicinanza che per la conformazione morfologica del territorio. In considerazione della posizione degli aerogeneratori, della loro altezza complessiva (200 metri), della morfologia del territorio, non essendovi rilievi significativi che possano occultarne la vista, si ritiene che l'impianto interagisca negativamente con i beni paesaggistici presenti, in quanto introduce degli elementi estranei al contesto, che segnano il territorio anche dalle lunghe distanze, alterandone l'equilibrio, privo di elementi di carattere antropico che sovrastano gli elementi naturali. Anche i piccoli centri abitati si inseriscono delicatamente senza alterazioni morfologiche, ma adagiandosi sul delicato equilibrio su citato. La visibilità dell'impianto dai centri abitati, dalla viabilità, strade statali, provinciali e intercomunali, dai punti di notevole importanza paesaggistica su citati è una criticità paesaggistica rilevante, che in considerazione della morfologia del territorio non può essere superata con una diversa collocazione delle pale eoliche ... ". Alle osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente, di cui alla nota del 18/11/2020 sopra citata, sono allegate le osservazioni del relativo Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale, prot. n. 41861 del 28/10/2020, che di seguito si riportano per la parte relativa alla conclusione assunta in merito agli impatti significativi rilevati: "... In considerazione della posizione degli aerogeneratori, della loro altezza complessiva (200 metri), della morfologia del territorio, non essendovi rilievi significativi che possano occultarne la vista, si ritiene che l'impianto interagisca negativamente con i beni paesaggistici presenti, in quanto introduce degli elementi estranei al contesto, che segnano il territorio anche dalle lunghe distanze, alterandone l'equilibrio, privo di elementi di carattere antropico che sovrastano gli elementi naturali. Anche i piccoli centri abitati si inseriscono delicatamente senza alterazioni morfologiche, ma adagiandosi sul delicato equilibrio su citato. La visibilità dell'impianto dai centri abitati, dalla viabilità, strade statali, provinciali e intercomunali, dai punti di notevole importanza paesaggistica su citati è una criticità paesaggistica rilevante, che in considerazione della morfologia del territorio non può essere superata con una diversa collocazione delle pale eoliche. Diverso è l'inserimento degli aerogeneratori di piccola/media taglia presenti nell'agro in quanto risultano anch'essi visibili da vaste aree del territorio, ma essendo elementi isolati non segnano il territorio e si inseriscono in modo equilibrato sullo stesso ...";

- i) Green Energy Sardegna 2 S.r.l. nota prot. n. 11806 del 27/05/2021, con la quale, avendo constatato che l'autorità competente non si è ancora espressa relativamente al presente progetto, trasmettendo una richiesta formale di integrazione documentale con la determinazione di un termine entro cui provvedere alla relativa presentazione, ha chiesto la sospensione motivata dei termini procedurali per la presentazione della documentazione integrativa all'istanza di VIA, per un periodo di 120 giorni, seppure tali termini non siano stati specificatamente definiti dall'autorità competente con la richiesta di trasmissione delle integrazioni. La proroga dei termini è motivata dalle tempistiche definite per lo svolgimento delle attività tecniche previste per corrispondere alle richieste di integrazioni formulate dal Ministero della cultura e alle osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna;
- j) Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente nota prot. n. 13255 del 03/06/2021, con la quale ha inoltrato le proprie osservazioni integrative sul progetto di cui trattasi, trasmettendo il contributo istruttorio reso, in senso negativo alla realizzazione del presente progetto e di quelli indicati nella medesima nota (v. progetti di impianti industriali eolici identificati dal MiTE-VA con i codici ID_VIP 5471, 5476, 5602, 5641 e 5581), dal Centro Regionale di Programmazione (nota prot. n. 4032 del 28 maggio 2021, acquisita al prot. D.G.A. n. 12910 del 31.05.2021), stante le forti criticità riscontrate in merito alle interferenze possibili tra i progetti di impianti industriali in questione e le iniziative che riguardano la miniera di Sos Enattos, come comunicato anche dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dai comuni di Lula e Bitti nelle osservazioni trasmesse al MiTE;
- k) Ministero della transizione ecologica nota prot. n. m_amte.MATTM_.RU.U.0069107 del 25/06/2021, con la quale, prendendo atto del nulla osta espresso dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale

- VIA e VAS con nota prot. n. 2849 del 03/06/2021, ha concesso al Proponente la proroga di 120 giorni per la consegna della documentazione integrativa chiesta dalla Direzione generale ABAP con la nota del 27/10/2020 sopra citata e delle controdeduzioni alle osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna di cui alla relativa nota del 18/11/2020;
- l) Green Energy Sardegna 2 S.r.l. nota prot. n. 12159 del 18/10/2021, con la quale ha trasmesso la documentazione integrativa e le controdeduzioni ritenute necessarie a riscontrare, rispettivamente, la richiesta della Direzione generale ABAP del 27/10/2020 e le osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna del 18/11/2020, comunicando, altresì, che *"... L'attuale configurazione impiantistica del parco eolico è quindi costituita da 6 aerogeneratori della potenza nominale di 6,2 MW cadauno, anziché 11 così come inizialmente proposto nella soluzione progettuale sottoposta ad iter procedurale di VIA, per una potenza nominale complessiva finale pari a 37,2 MW. Pertanto, con la presente istanza di integrazioni si provvede a trasmettere anche la documentazione progettuale già presentata con la riconfigurazione impiantistica attuale da 37,2 MW complessivi ..."*, come anche che *"... Il progetto completo delle opere elettriche di rete (Impianto di Rete e Opere di Rete) necessarie a garantire la connessione del parco eolico è contenuto nell'ambito della progettazione e della procedura autorizzativa del progetto avente codice procedura (ID_VIP/ID_MATTM) 5602 "Progetto di un impianto eolico denominato Parco Eolico "Bitti-Area PIP", composto da 11 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 56 MW ed opere accessorie, da realizzarsi nei territori comunali di Bitti (NU), Osidda (NU), Buddusò (SS), Onani (NU), Lodè (NU), Siniscola (NU), Ozieri (SS), Pattada (SS), Buddusò (SS) ..."*;
 - m) Green Energy Sardegna 2 S.r.l. nota prot. n. 12209 del 29/10/2021, con la quale ha ritrasmesso alcuni degli elaborati integrativi inoltrati con la nota prot. n. 12159 del 18/10/2021, quali *errata corrige* degli stessi;
 - n) Ministero della transizione ecologica nota prot. n. m_amte.MiTE_.RU.U.0147744 del 31/12/2021, con la quale è stato chiesto alla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e alla Direzione generale ABAP di voler comunicare *"... se dette integrazioni ... siano rilevanti e se si ritenga debba essere richiesto al Proponente un nuovo avviso al pubblico per l'avvio di una nuova fase di consultazione ..."*;
 - o) Direzione generale ABAP nota prot. n. 112 del 03/01/2022, con la quale ha rappresentato al Ministero della transizione ecologica che l'esigenza di chiedere al Proponente un nuovo avviso al pubblico e, quindi, procedere ad un'altrettanta nuova consultazione del pubblico *"... deve essere valutata da codesta Autorità competente, risultando invece urgente per questa Direzione generale ABAP la necessità di avere un coordinato ed economico sviluppo del procedimento in essere, per il quale, si ricorda, la Direzione generale ABAP è ancora in attesa di poter dare seguito all'istruttoria di competenza sulla documentazione integrativa volontaria trasmessa"*;
 - p) Green Energy Sardegna 2 S.r.l. nota prot. n. 12693 del 21/03/2022, con la quale ha chiesto di *"... procedere con estrema urgenza al completamento della procedura istruttoria di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ..."*, la quale, tuttavia, non risulta procedibile in assenza delle determinazioni dell'autorità competenti in merito alla necessità o meno di dover provvedere ad una nuova consultazione del pubblico, come già evidenziato dalla Direzione generale ABAP con la nota prot. n. 112 del 03/01/2022 sopra citata;
 - q) Ministero della transizione ecologica nota prot. n. m_amte.MiTE_.RU.U.0101355 del 12/08/2022, con la quale è stata sollecitata anche alla Soprintendenza speciale per il PNRR l'espressione del proprio parere tecnico istruttorio;
 - r) Soprintendenza speciale per il PNRR nota prot. n. 2619 del 22/08/2022, con la quale si è evidenziato all'autorità competente di essere ancora in attesa delle relative determinazioni con riguardo alla necessità o meno di dover provvedere alla pubblicazione di un nuovo avviso al pubblico e, quindi, ad un'altrettanta nuova consultazione del pubblico;
 - s) Ministero della transizione ecologica nota prot. n. m_amte.MiTE_.RU.U.0111074 del 13/09/2022, con la quale, considerato il lungo tempo intercorso, dal momento che la documentazione integrativa presentata dal Proponente in data 08/11/2021 è stata pubblicata sul Portale VA, si è determinata l'intervenuta ottemperanza di tutti gli obblighi di pubblicazione, potendosi di conseguenza esprimere i pareri tecnici istruttori per l'emanazione del provvedimento di VIA;

- t) Soprintendenza speciale per il PNRR nota prot. n. 3521 del 19/09/2022, con la quale è stato chiesto il parere endoprocedimentale definitivo (anche con riguardo a quanto previsto dall'art. 25, comma 2-*quinquies*, del D.Lgs. n. 152 del 2006) alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, come anche i contributi istruttori del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della medesima Direzione generale, rappresentando l'iter istruttorio svolto nel frattempo, le modifiche apportate al progetto dal Proponente e trasmettendo i documenti definiti "riservati" e in formato .kmz non resi pubblici sul Portale VA del MiTE, come anche l'intervenuta nota della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente prot. n. 19158 del 10/08/2021, avente ad oggetto "*Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio: ... Area vasta di Bitti: ... [ID_VIP: 5476]*";
- u) Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente nota prot. n. 25670 del 07/10/2022, con la quale sono state trasmesse al Ministero della transizione ecologica le osservazioni regionali sulla documentazione integrativa, confermando la valutazione che il progetto industriale di cui trattasi sia in grado di generare impatti non mitigabili e non compensabili sulle componenti ambientali interessate, in particolare delle componenti habitat, fauna e paesaggio, nonché sulla componente economico-sociale. Nelle osservazioni regionali si riporta che il Parco Regionale di Tepilora (le cui aree sono soggette a tutela paesaggistica per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. f, del D.Lgs. n. 42 del 2004), con le proprie osservazioni di cui alla nota prot. n. 861 del 06/10/2022, ha ribadito, anche rispetto al progetto modificato con la documentazione integrativa, le forti criticità del progetto in esame sotto i profili dell'avifauna, del paesaggio e degli effetti cumulativi, denunciando l'invasività delle strutture industriali proposte rispetto alle scelte programmatiche adottate per lo sviluppo ambientale, paesaggistico e culturale delle proprie aree. In merito all'impatto paesaggistico del progetto industriale in esame, il Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale, con nota prot. n. 62427 del 13/12/2021, nonostante il progetto in esame sia stato ridotto, esprime la seguente valutazione negativa "*... Per concludere, pur trattandosi di un progetto migliorativo rispetto al precedente, per la riduzione del numero degli aerogeneratori e per le minori superfici interessate dagli interventi, si confermano le osservazioni già esposte per quanto riguarda l'impatto visivo e cumulativo sul territorio, che di seguito si riportano. "In considerazione della posizione degli aerogeneratori, della loro altezza complessiva (200 metri), della morfologia del territorio, non essendovi rilievi significativi che possano occultarne la vista, si ritiene che l'impianto interagisca negativamente con i beni paesaggistici presenti, in quanto introduce degli elementi estranei al contesto, attualmente privo di elementi di carattere antropico che sovrastano gli elementi naturali. (...). La visibilità dell'impianto dai centri abitati, dalla viabilità, strade statali, provinciali e intercomunali, dai punti di notevole importanza paesaggistica su citati è una criticità paesaggistica rilevante che, in considerazione della morfologia del territorio, non può essere superata con una diversa collocazione delle pale eoliche"*";
- v) Soprintendenza speciale per il PNRR note prot. n. 4782 del 20/10/2022 e n. 5375 del 07/11/2022, con le quali è stato nuovamente chiesto il parere endoprocedimentale definitivo alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;
- w) Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro nota prot. n. 14888 del 10/11/2022, alla quale è allegata la nota prot. n. 11444 del 02/08/2021 indirizzata al Proponente (Allegati nn. 4 e 5), con la quale nota del 10/11/2022 (aggiornando il quadro di tutela e di vincolo di competenza gravante nell'area interessata dal progetto come delineato nel parere endoprocedimentale di cui alla nota prot. n. 10042 del 15/10/2020 - Allegato n. 1) è stato espresso il proprio parere endoprocedimentale definitivo negativo alla realizzazione dell'intervento in progetto per i motivi esposti nei paragrafi "A.4 Conclusioni relative alla tutela del patrimonio archeologico" e "B.3 Conclusioni relative alla tutela del patrimonio architettonico e paesaggistico", riprendendo per tale ultimo fattore ambientale del patrimonio architettonico anche quanto riportato nel paragrafo B.1.1. del medesimo parere endoprocedimentale e di quello del 15/10/2020 (prot. n. 10042 – Allegato n. 1);
- x) Direzione generale ABAP – Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, quale U.O. Servizio III della SS-PNRR, nota prot. interno SS-PNRR n. 5631 del 14/11/2022 (Allegato n. 6), con la quale è

stato espresso il relativo contributo istruttorio, concordando con quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con il parere del 10/11/2022 (punto B.1.1. Beni architettonici, nel quale si conferma, con ulteriore precisazione sulla modifica apportata al progetto, quanto già espresso nel medesimo paragrafo del parere endoprocedimentale prot. n. 10042 del 15/10/2020);

- y) Direzione generale ABAP – Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, quale U.O. Servizio II della SS-PNRR, nota prot. interno SS-PNRR n. 5641 del 14/11/2022 (Allegato n. 7), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio, concordando con quanto rappresentato in senso negativo alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente.


CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento è connotata dalla presenza di numerosi siti di interesse archeologico (v. parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro prot. n. 14888 del 10/11/2022, pp. 2-4 - Allegato n. 4; v., anche, *Relazione paesaggistica – parte 3*, capitolo 11, pp. 112-123), la cui conservazione e tutela non può ridursi al solo concetto di non tangenza fisica del progetto proposto rispetto ai suoi elementi, in quanto il relativo valore culturale si mostra anche tramite il rapporto che gli stessi elementi hanno costituito con il loro contesto di giacenza. In tal senso, la tutela culturale e paesaggistica di tale particolare patrimonio culturale deve, ancor più nella presente sede di Valutazione di Impatto Ambientale, estendere le proprie considerazioni ben oltre il limite fisico della loro consistenza materiale e abbracciare il relativo contesto di giacenza come elemento degno di tutela e salvaguardia. Una eventuale proposta alternativa di assistenza archeologica in corso d'opera, se da un lato è sufficiente nel caso in cui si debba nel dettaglio preservare un presunto possibile rinvenimento di interesse archeologico, non può al contempo essere ritenuta misura di tutela congrua nel momento in cui la stessa tutela ha identificato nell'elemento industriale dell'aerogeneratore il motivo stesso della incompatibilità del progetto proposto con la suddetta tutela.

CONSIDERATO che l'aerogeneratore BT08 (alto 200 m o 204 m) si colloca a distanza di 185,9 m dal Nuraghe Ortai (ancora più vicina la Tomba di giganti di Ortai, posta a circa 130 m), bene paesaggistico tipizzato ed individuato dal Piano paesaggistico regionale ai sensi degli articoli 48 e 49 delle Norme Tecniche di Attuazione (ID_UNIVOCO 1934), tanto da alterarne l'attuale naturale contesto di giacenza:




(da Planimetria di dettaglio su CTR – Piazzole in fase di esercizio, n. PA-TAV.2-b, particolare)

+ MA




(da *Carta dei fabbricati censiti e dei punti sensibili*, n. PA-TAV.21, particolare, con il Nuraghe Ortai ricadente nella fascia di 250 m di raggio dall'aerogeneratore BT08)

CONSIDERATO che il Nuraghe Ortai e la connessa Tomba di giganti di Ortai si collocano entro l'area di massima distanza di ricaduta degli elementi rotanti del medesimo aerogeneratore BT08 nel caso peggiore di loro rottura (determinata dal Proponente con un raggio pari a 236,24 m – v. elaborato integrativo RS-7a, p. 3), con questo determinandosi la possibilità che gli stessi elementi archeologici possano essere danneggiati in conseguenza del verificarsi di tale evento di rottura:



(da *Relazione sulla gittata degli elementi rotanti – Appendice integrativa*, p. 3, particolare; in ROSSO l'area di distanza massima di gittata, pari a 180,57 m; in VERDE l'area di distanza massima nel caso peggiore, pari a 236,24 m)


MA



(da Piano di indagine archeologica preventiva, elaborato n. RS-5a, fig. 3, p. 10)

CONSIDERATO che per quanto riguarda lo Studio dell'evoluzione dell'ombra (shadow flickering) il Proponente, con il relativo *Studio* integrativo di riscontro al Ministero della cultura, ha determinato che il Nuraghe Ortai e la connessa Tomba di giganti rientrano nella fascia di massima attenzione (vedi area ARANCIONE nella figura sottostante) relativa al fenomeno dell'ombreggiamento e shadow flickering come indotto dalla realizzazione degli aerogeneratori BT08 e BT09, tanto da costituire lo stesso fenomeno un ulteriore elemento di alterazione del relativo naturale contesto di giacenza. Per quanto sopra, si deve ritenere che il fenomeno dell'ombreggiamento rappresentato dagli aerogeneratori industriali in progetto sugli individuati elementi di interesse archeologico costituisce un fenomeno di disturbo per la relativa incondizionata valorizzazione e godibilità, quale quella oggi esistente e determinata dalla assoluta naturalità del loro contesto di giacenza. In merito, si deve anche considerare che una eventuale mitigazione di tale fenomeno (eventualmente con cortine arboree) non potrebbe essere condivisibile, in quanto la stessa mitigazione verrebbe a realizzare, nell'immediato interno dell'elemento archeologico interessato, una barriera visiva che ne impedirebbe il diretto rapporto con il relativo naturale intorno paesaggistico, che costituisce il suo richiamato contesto di giacenza. Tale contesto di giacenza, infatti, deve considerarsi un tutt'uno con il valore culturale degli stessi elementi, che invece tale eventuale proposta mitigativa verrebbe a tutelare in modo contrario:

A MA



(da Studio ombreggiamento e shadow flickering, n. SIA TAV.10, particolare; il Nuraghe Ortai rientra nella fascia di massima attenzione con riguardo agli aerogeneratori BT08 e BT09)

CONSIDERATO che nell'area di influenza dell'aerogeneratore BT09 si inserisce anche l'Insediamento di Galili (di età nuragica), posto nel comune di Bitti (v. n. 40 del paragrafo 11.2 della *Relazione paesaggistica*, parte 3, p. 115), a circa 290 m dallo stesso aerogeneratore verso quello originariamente previsto BT10:



(da Carta di distribuzione delle emergenze archeologiche e dei beni culturali rilevati, elaborato n. RS5-All.2, particolare)

MA

CONSIDERATO, in conclusione, che la realizzazione degli aerogeneratori BT08 e BT09 costituisce un elemento di pericolo per la conservazione del patrimonio archeologico in questione, non risultando determinante per escludere lo stesso pericolo la possibilità di svolgere indagini archeologiche preventive come proposto nel *Piano* trasmesso nella fase integrativa dal Proponente (e riportato nel documento *Quadro riassuntivo impatti*, n. SIA-R.4, capitolo 12. *Compensazioni*, p. 87), in quanto l'elemento di pericolo qui individuato si rinviene nella stessa presenza degli aerogeneratori BT08 - BT09 e non solo nel caso in cui le relative indagini archeologiche puntuali potrebbero evidenziare nel suo più puntuale posizionamento la giacitura di altri elementi di interesse archeologico.

CONSIDERATO che, relativamente all'impatto significativo e negativo riscontrato a carico del progetto proposto nei confronti del patrimonio culturale, si deve anche rilevare che nel caso della valutazione riservata al presente procedimento VIA non rilevi il fatto che gli aerogeneratori in questione siano o meno posti all'interno di un definito ambito vincolato, quanto invece rileva la capacità delle strutture industriali proposte di generare un impatto così come definito dal D.Lgs. n. 152 del 2006. Infatti, per consolidata giurisprudenza, la valutazione riservata all'Amministrazione pubblica, nel caso di un procedimento di valutazione di impatto ambientale (diverso da quello di autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, per il quale le norme *in favor* della produzione FER di energia elettrica, anche recentemente, hanno limitato il potere del Ministero della cultura, nell'evidente convinzione che lo stesso progetto in autorizzazione sia stato già precedentemente sottoposto alla verifica ambientale nei termini più vasti sopra descritti – vedi, in questo senso, quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 152 del 2006 -, si può espandere ben oltre il più ristretto perimetro del bene culturale in questione, potendo quindi considerare ogni tipo di impatto generato dal progetto in questione a prescindere dalla effettiva posizione giuridica (aree vincolate o meno) in cui si trovi collocato se questo ha un impatto sugli elementi e i beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

CONSIDERATO che i casi sopra riportati risultano esemplificativi di quanto verificato dallo stesso Proponente con la documentazione integrativa presentata rispetto alla capacità dell'impianto eolico industriale qui in esame di porsi a ridosso di specifici elementi di interesse archeologico, tanto da risultare l'elemento principale di alterazione del relativo contesto di giacenza, in quanto l'impianto è costituito da strutture di tale elevata altezza e dissonanza rispetto all'ambiente naturale esistente. Si deve anche considerare che la intervisibilità delle suddette strutture non sarebbe che accentuata dalla necessità di evidenziarle per la sicurezza del volo aereo attraverso bande rosse/bianche poste alle estremità delle pale dei rotori (vedi il riscontro del Proponente al punto n. 10 della richiesta di chiarimenti e documentazione integrativa della Direzione generale ABAP del 27/10/2020 sopra citata e i correlati fotoinserti integrativi, con la considerazione di prevedere tale segnaletica solo per gli aerogeneratori BT05, BT07 e BT09). Ulteriori accentuazioni della medesima intervisibilità non potrebbero che essere le previsioni di dover realizzare la coloritura integrale nera di una delle pale degli aerogeneratori per la sicurezza dell'avifauna e la segnalazione luminosa diurna/notturna per la sicurezza del volo aereo. Tali ultime accentuazioni non potrebbe che comportare ulteriori elementi di alterazioni del contesto (diurno e notturno) di naturalità paesaggistica che gli stessi soli esempi qui riportati dimostrano essere ancora presente nelle aree prescelte per realizzare l'impianto industriale di cui trattasi.

CONSIDERATO che, in merito a quanto previsto dal Proponente per il rispetto delle norme per la sicurezza del volo aereo, tramite la segnalazione cromatica e luminosa degli aerogeneratori, si deve evidenziare come la stessa segnalazione è tesa proprio a garantire una più evidente visibilità delle suddette macchine, anche a lunghe distanze e, pertanto, il relativo fattore risulta di preminente interesse per questo Ministero al fine di determinare la intervisibilità delle predette macchine industriali nell'ambito distanziale considerato dal proponente e la loro, quindi, maggiore o minore capacità di risultare dal solo punto di vista visivo un elemento di alterazione del paesaggio come storicamente costituitosi.

CONSIDERATO, pertanto, che nel valutare l'impatto visivo degli aerogeneratori, ai fini della tutela del paesaggio, la Soprintendenza speciale per il PNRR deve tener conto anche delle future segnalazioni cromatiche e luminose che dovranno essere apposte sugli aerogeneratori per la sicurezza del volo aereo, considerato che la doverosità delle suddette segnalazioni non esime né esonera il Ministero della cultura dal valutarle, ai fini della migliore tutela del paesaggio, che può essere compromessa dalle dette segnalazioni cromatiche e luminose nel senso sopra descritto.

CONSIDERATO che l'impianto industriale di cui trattasi si colloca anche in aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004 e in aree definite dal Piano paesaggistico regionale – Primo ambito

omogeneo, ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. h), delle relative Norme Tecniche di Attuazione (NTA), quali beni paesaggistici tipizzati ed individuati (v. area di deposito temporaneo dell'aerogeneratore BT11 per le aree boscate e la fascia di rispetto di corsi d'acqua tipizzati ed individuati come beni paesaggistici; area di deposito temporaneo dell'aerogeneratore BT05 per le aree a quota superiore a 900 mslm tipizzate ed individuate come beni paesaggistici; viabilità di accesso nuova e da adeguarsi per l'accesso alle piazzole degli aerogeneratori BT05, BT06, BT07, BT09 e BT11 per le aree boscate e/o la fascia di rispetto di corsi d'acqua tipizzati ed individuati come beni paesaggistici - v. elaborati integrativi *RP-Tav.2x Carta dei dispositivi di tutela paesaggistico-ambientale*), le cui previsioni e prescrizioni di tutela si definiscono ai sensi degli articoli 4, comma 5, e 18, comma 4, delle medesime NTA, sulla base delle componenti paesaggistiche in essi ricadenti, in particolare "aree ad utilizzazione agro-forestale" (v. aerogeneratori BT05, BT06, BT08, BT09 e BT11), la cui tutela è definita dagli articoli 28, 29 e 30, con la prescrizione che la pianificazione settoriale e locale si conformi al vietare trasformazioni per destinazioni e a disposizione di "utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso", alternativa localizzativa, tuttavia, non individuata dal Proponente. Inoltre, l'aerogeneratore BT07 ricade in componenti ambientali individuate dal Piano paesaggistico regionale come aree seminaturali (praterie) disciplinate dagli articoli 25, 26 e 27 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano paesaggistico regionale, con il divieto (sancito dalla prescrizione di cui all'art. 26, comma 1), di realizzare interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica.

CONSIDERATO che anche la realizzazione o l'adeguamento della viabilità di accesso alle piazzole degli aerogeneratori comportano movimenti di terra (sia in trincea, che in rilevato; v. elaborati *Piazzola e Strada BTXX – Profilo e Sezioni fase di cantiere*) tali da costituire anch'essa un elemento di alterazione cospicua della naturalità dei luoghi interessati e per questo elemento paesaggistico tutelato dal Piano paesaggistico regionale con le sopra richiamate previsioni e prescrizioni degli articoli 26 e 29 delle NTA.

CONSIDERATO che in merito alle possibili alternative progettuali e localizzative (v. elaborato integrativo *Relazione riassuntiva impianto eolico osservazioni note DG Ambiente delle RAS e MiBACT DG ABAP SERV.V*, n. RIA.R.O, punto 19, pp. 22-23), il Proponente ha svolto le conseguenti valutazioni sulla base delle proprie ragioni imprenditoriali al fine di realizzare un impianto con il medesimo grado di producibilità prefissosi per quanto riguarda la localizzazione territoriale degli aerogeneratori, apparendo quella relativa all'opzione zero scartata per principio in quanto non confacente allo stesso scopo imprenditoriale. In ogni caso, il Proponente non valuta altre soluzioni impiantistiche con l'utilizzo di diverse tecnologie FER, pur di minore impatto paesaggistico, quali l'agrivoltaico. Pertanto, l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 26 e 29 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano paesaggistico regionale non trova riscontro nel progetto di impianto industriale proposto.

CONSIDERATO, pertanto, che l'impianto industriale di cui trattasi si colloca in aree non dichiarate idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater, del D.Lgs. n. 199 del 2021.

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATO che rispetto alla suddetta complessità e rilevanza culturale e paesaggistica l'impianto per la produzione di energia elettrica si colloca come elemento estraneo di natura industriale, le cui strutture di eccessiva altezza (pari a 200 m o 204 m) rispetto a qualsiasi altro elemento naturale e antropico esistente nella medesima area, costituiscono una frammentazione del paesaggio esistente, stante anche la dimostrata intervisibilità dello stesso impianto da lunghe distanze (dimostrata da numerosi dei fotomontaggi prodotti dal Proponente con la documentazione integrativa):


SIMULAZIONE FOTOGRAFICA FASE DI ESERCIZIO



(da Fotoinserimenti opere di progetto – Fase di esercizio, elaborato n. PA-TAV.27, punto di vista aerogeneratore BT08)

A MA

7.1.2 INDICE DI VISIBILITÀ DEGLI AEROGENERATORI ENTRO I 10 KM




● Beni archeologici selezionati

Mappa – Luoghi (in colore in progressione da 1 a 6 turbine), da cui in assenza di ostacoli, è visibile almeno 1 turbina a pala estesa (200 m)

IIPP

Value



Legenda della tavola, con progressione della visibilità da 1 pala (verde) a tutte e 6 le pale (rosso), con visione della base topografica per le aree dove non è visibile nessuna pala

(da Relazione paesaggistica – Parte 1, elaborato n. RP-R.1, p. 28)

CONSIDERATO che il *Quadro riassuntivo impatti* (v. elaborato integrativo n. SIA-R-4, paragrafo 2.2) dimostra l'invasività dell'impianto industriale in esame sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio relativamente alla "componente ambientale" delle "Modifiche del paesaggio agrario" e del "suolo", ove per la presenza delle "pale" e degli impatti "cumulativi" si determina un indice di impatto pari a "3", in una scala che va da 0 (= impatto assente) a 5 (= impatto massimo), a conferma delle valutazioni espresse con il presente parere tecnico istruttorio in merito a tale invasività, determinata dalle strutture degli aerogeneratori (alte 200 m o 204 m) a carico del predetto fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio, che si caratterizza con un quadro di elevata

A MA

naturalità paesaggistica dell'area interessata, definito dal Piano paesaggistico regionale attraverso componenti di paesaggio con valenza ambientale, per questo soggette a previsioni di tutela ai sensi degli articoli 23, 26 e 29 delle relative Norme Tecniche di Attuazione.

CONSIDERATO, anche, che la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente, con nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante *“Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio: ... Area vasta di Bitti: ... [ID_VIP: 5476] ...”*, auspica che le problematiche segnalate in merito vengano tenute in debita considerazione nell'ambito delle istruttorie in corso e di quelle prossime.

CONSIDERATO che in merito alla problematica evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell'Ambiente, con la nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante *“Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio: ... Area vasta di Bitti: ... [ID_VIP: 5476] ...”*, per la salvaguardia del patrimonio boschivo dell'area vasta interessata, oggetto di vincolo paesaggistico per legge ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004 e delle previsioni e prescrizioni *“... di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle loro caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologiche in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche ...”* del vigente Piano paesaggistico regionale, di cui alle relative Norme Tecniche di Attuazione (artt. 17, co. 4, lett. a, 18, co. 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27), quali parte dell'*Assetto ambientale*, il Proponente non ha verificato gli impatti derivanti dal possibile mancato utilizzo di mezzi aerei per la lotta antincendio, ovvero la necessità di realizzare ulteriori opere di prevenzione con fasce parafuoco da aprirsi nelle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004, che a loro volta genererebbero un impatto paesaggistico ragguardevole rispetto all'ambito naturale in cui si inserisce l'impianto industriale in progetto, considerando che lo stesso ambito naturale verrebbe deframmentato in più parti rispetto alla sua attuale unitarietà.

CONSIDERATO, pertanto, che il Proponente ha non verificando la necessità evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna di valutare e garantire in ogni caso la lotta agli incendi boschivi e che questo fattore costituisce un ulteriore e negativo impatto sul patrimonio culturale paesaggistico, costituito dai boschi tutelati per legge, la cui conservazione è ulteriormente ribadita dal D.Lgs. n. 34 del 2018, recante *“Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”*, il cui art. 1, *Principi*, sancisce che *“1. La Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future”*.

CONSIDERATO, ancora, che la legislazione di livello statale stabilisce che l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile e, di conseguenza, nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, anche gli interessi relativi alla tutela del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione (cfr. art. 3-*quater*, *Principio dello sviluppo sostenibile*, del D.Lgs. n. 152 del 2006: *“1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. 2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione”*) e, pertanto, nella valutazione del presente progetto non si può che determinare la sua capacità di alterare e modificare ulteriormente il contesto paesaggistico entro il quale si collocano le aree naturali interferite (sia direttamente dalle opere previste per l'impianto eolico industriale di cui trattasi, ma anche indirettamente dalle opere di conseguenza necessarie per garantire comunque la lotta antincendio), come ancora ricordato dalla Regione Autonoma della Sardegna con la propria osservazione indirizzata all'autorità competente.

CONSIDERATO che le attività antincendio boschivo (AIB), ancora per la stagione estiva 2022, sono state oggetto delle

Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti, divulgate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la nota prot. n. 21998 del 19/05/2022 (oggetto, tra l'altro, della Circolare n. 3 del 23/06/2022 della Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale del Ministero della cultura), ove si impone la necessità che siano adottate, "... in considerazione, inoltre, della rilevanza e del valore del patrimonio culturale nazionale ... specifiche azioni di protezione dei siti di interesse, non solo ad alto valore paesaggistico ma anche archeologico e culturale ...", considerando i mezzi antincendi aerei con particolare attenzione stante la loro efficacia.

CONSIDERATO che gli aerogeneratori BT05, BT06 e BT07 del progetto di cui trattasi si collocano in prossimità del settore sud-ovest dell'impianto eolico industriale proposto in località Mamone dalla WPD Piano d'Ertilia S.r.l. (v. codice MiTE-VA n. ID_VIP 5581), per il quale impatto paesaggistico e sul patrimonio culturale la Direzione generale ABAP ha espresso parere tecnico istruttorio negativo alla dichiarazione di compatibilità ambientale con la nota prot. n. 9664 dell'11/03/2022, con la conseguente adozione del provvedimento di VIA negativo con Decreto Dirigenziale Generale n. 262 del 05/10/2022 (anche sulla base del parere negativo n. 95 del 17/05/2021 reso dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS).

CONSIDERATO che il Proponente dichiara che "*... l'impianto è posto in un contesto fondiario dove dominano gli elementi divisorii tradizionali (muri a secco a sacco) ...*", che vengono interessati dalla realizzazione della viabilità di accesso all'impianto industriale in progetto comportandone la demolizione (v. *Relazione paesaggistica*, parte 1, p. 8) e che tali elementi di interesse paesaggistico delle aree interessate sono ricompresi nella categoria dei beni identitari tutelati dal Piano paesaggistico regionale (v. NTA – Allegato 3, punto 2.2, come parte della rete infrastrutturale storica; NTA, art. 6, comma 5, e art. 9).

CONSIDERATO che la tradizione costruttiva dei muri a secco è oggetto della Decisione del Comitato intergovernativo dell'UNESCO n. 13.COM 10.B.10, adottata in Port Louis il 26/11/2018-01/12/2018, con la quale l'Art of dry stone walling, knowledge and techniques è iscritta nella Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, su proposta d'iscrizione formulata anche dall'Italia.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da Green Energy Sardegna 2 S.r.l.

CONSIDERATO che la Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, con i relativi pareri endoprocedimentali sopra citati e allegati al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

RITENUTO di poter aderire e far propri i pareri endoprocedimentali del 15/10/2020 e del 10/11/2022 espressi dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, così come condivisi, per gli aspetti di propria competenza, dal Servizio II e dal Servizio III della Direzione generale ABAP, con particolare riguardo alle motivazioni espresse in senso negativo alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi nei paragrafi "A.4 Conclusioni relative al patrimonio archeologico" e "B.3 Conclusioni relative alla tutela del patrimonio architettonico e paesaggistico", che si devono intendere come integralmente facenti parte del presente parere tecnico istruttorio.


CONSIDERATI i contributi istruttori del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP (anche quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR), che allegati al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATI i contributi istruttori del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP (anche quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR), che allegati al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che, per quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quinquies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, con i pareri endoprocedimentali del 15/10/2020 e del 10/11/2022; visti i contributi istruttori del Servizio II della Direzione generale ABAP; visti i contributi istruttori del Servizio III della Direzione generale ABAP; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio negativo** alla pronuncia di compatibilità ambientale del **Progetto di un parco eolico denominato "Bitti - Terenass" formato da n. 6 (già n. 11) aerogeneratori con potenza complessiva di 37,2 MW (già 56 MW), comprensivo di opere accessorie**, da localizzarsi nei comuni di Bitti (NU), Onani (NU) e Buddusò (SS).

 Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Piero Aebischer

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA





Ministero
per i beni e le attività culturali
e per il turismo

MIBACT|MIBACT SABAP-SS|15/10/2020|0010042-P
ΑΓΜiBACT

Direzione Generale A.B.A.P.
Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio
archeologico
Servizio III – Tutela del patrimonio storico
artistico e architettonico
Servizio V – Tutela del paesaggio
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

e,p.c.
Segretariato Regionale per la Sardegna
mbac-sr-sar@mailcert.beniculturali.it

OGGETTO: Buddusò (SS), Bitti e Onani (NU). Progetto di un parco eolico denominato "Bitti- Terenass" formato da n.11 aerogeneratori con potenza complessiva di 56 MW comprensivo di opere accessorie. Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA . Trasmissione parere endoprocedimentale.

Proponente: Green Energy Sardegna S.r.l.

Con riferimento alla procedura in oggetto, in riscontro alla richiesta della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio prot. n. 26293 del 9.9.2020 (nostro prot. n. 8628 del 10.9.2020), a seguito dell'esame degli elaborati acquisiti sulla piattaforma web dedicata del MATTM, si comunica quanto segue.

ALLEGATO A-BA

Area Funzionale Patrimonio Archeologico

La documentazione resa disponibile dal committente ed esaminata per il territorio di competenza di questo Ufficio è la seguente:

1. Relazione archeologica (Elaborato RS-5_TF);
2. Documentazione fotografica (Elaborato RS-5-All_1_TF)
3. Carta di distribuzione delle emergenze archeologiche e dei beni culturali rilevanti (Elaborato RS-5-All_2_TF);
4. Carta della visibilità archeologica (Elaborato RS-5-All_3_TF);
5. Carta del potenziale/rischio archeologico (Elaborato RS-5-All_4_TF);

Oltre a quanto appena elencato sono stati inoltre esaminati gli inquadramenti cartografici e le planimetrie, le relazioni tecniche e specialistiche, i Report fotografici, Computo metrico e Quadro economico.

Si attesta che la documentazione è stata redatta in modo soddisfacente dall'archeologa incaricata dott.ssa Giuseppina Manca di Mores (in possesso dei requisiti di legge).

Il progetto prevede l'impianto di 11 aerogeneratori di grande taglia (altezza totale 200 m), dei cavidotti di interconnessione tra questi, della sottostazione di trasformazione di Buddusò e della dorsale di collegamento tra quest'ultima e le turbine per un totale di oltre 23 km.

A.1 Situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento

A.1.1 Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze

Nelle vicinanze delle aree in progetto, considerando il buffer di 10.000 m (risultante dall'altezza dell'aerogeneratore, corrispondente a 200 m, moltiplicata per 50) previsto dalle indicazioni del Decreto



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

Interministeriale del 10 settembre 2010 “Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, ed in particolare l’Allegato 4, si possono evidenziare le seguenti aree soggette a provvedimento di tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004 (già L. 1089/1939 e del D. Lgs 490/1999).

In territorio comunale di Bitti

6. 700 m a nord della turbina BT 01 il Nuraghe Cheddai (Comune di Bitti), tutelato con D.M. 17 febbraio 1970;
7. circa 7700 m a sud-ovest della turbina BT 08 il menhir s'Ispatula, tutelato con D.D.R. 21 del 26 marzo 2010;

In territorio comunale di Buddusò:

8. la dorsale è tangente il Nuraghe Loelle (Comune di Buddusò), tutelato con D.M. 2 febbraio 1962;
9. circa 950 m a sud del tracciato della dorsale il Nuraghe e Villaggio Torroile (Comune di Buddusò), tutelato con D.M. 29 febbraio 1989;

In ogni caso, si ritiene di dover segnalare che nel territorio comunale di Alà dei Sardi:

10. circa 8530 m a nord della turbina BT 05 il nuraghe Sas Muras o Lattari, tutelato con D.M. 24 novembre 1969;
11. circa 8750 m a nord della turbina BT 05 nuraghe Boddò, tutelato con D.M. 2 febbraio 1970;
12. circa 9250 m a nord della turbina BT 05 nuraghe Buca de Mandra, tutelato con D.M. 10 marzo 1970;
13. circa 9400 m a nord della turbina BT 04 nuraghe Antoniarru, , tutelato con D.M. 24 novembre 1969;
14. circa 8790 m a nord della turbina BT 04 tomba di giganti Sas Tumbas, tutelata con D.M. 9 settembre 1969;

A.1.2 Beni tutelati ope legis ai sensi dell’articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all’articolo 12)

In territorio comunale di Onani:

15. circa 1600 m a sud-est della Turbina BT 01 il nuraghe Biortai.

A.1.3 Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici

Dall’esame della documentazione presentata si evince la presenza di numerosi beni archeologici all’interno del “Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari” tipizzati e individuati dal PPR e dei contesti identitari”, che si elencano di seguito:

In territorio comunale di Bitti:

16. circa 280 m a nord del tracciato della dorsale un nuraghe anonimo (ID UNIVOCO 1933);
17. circa 180 m a nord della Turbina BT 08 un nuraghe anonimo (ID UNIVOCO 1934);
18. circa 2000 m a nord del tracciato della dorsale un nuraghe anonimo (ID UNIVOCO 1935);

In territorio comunale di Buddusò:

19. circa 2200 m a sud del tracciato della dorsale le Domus de Janas Molinu (ID UNIVOCO 410);
20. circa 1100 m a sud del tracciato della dorsale un nuraghe anonimo (ID UNIVOCO 3369);
21. circa 900 m a est del tracciato della dorsale un nuraghe anonimo (ID UNIVOCO 3354);
22. circa 1500 m a nord-ovest del tracciato della dorsale il nuraghe Teltoro (ID UNIVOCO 8);

In territorio comunale di Onani:

23. circa 1850 m a sud della Turbina BT 01 un nuraghe anonimo (ID UNIVOCO 2554);



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

24. circa 2650 m a est della Turbina BT 01 un nuraghe anonimo (ID UNIVOCO 2555);

A.2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento

A.2.1 Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (D.Lgs 50/2016 art. 25)

La Carta del Rischio archeologico allegata al progetto individua aree con rischio archeologico basso, medio e alto. In generale la relazione attribuisce al progetto un grado di potenziale e di rischio archeologico medio basso, individuando tuttavia alcuni tratti con potenziale e rischio archeologico medio-alto e alto.

Si ravvisa in primo luogo che, ove la visibilità archeologica sia nulla al momento delle ricognizioni archeologiche, il rischio archeologico debba essere ritenuto perlomeno "Medio" in luogo di "basso" o "molto basso" (come indicato in varie schede delle Unità di ricognizione), come del resto indicato dalla Tabella 3 – Tavola dei gradi di potenziale archeologico, contenuta nell'allegato 3 della circolare 1/2016 della Direzione Generale Archeologia.

Si osserva inoltre che, a parere della scrivente Soprintendenza, il grado di rischio archeologico medio attribuito alle UR 32 e 35 sia da ritenere almeno medio-alto per la presenza di indicatori di strutture archeologiche.

Infine, si evidenzia che indagini di superficie compiute, in migliori condizioni di visibilità, nell'ambito di altro progetto in istruttoria (agli atti di questo Ufficio con prot. 1556 del 14.2.2020, documentazione consultabile al link <https://portal.sardegناسira.it/web/sardegnaambiente/dettaglio-progetti-via?idOst=37557>) hanno riconosciuto la presenza presso la sottostazione di Buddusò, lungo il tratto terminale della dorsale presso la sottostazione elettrica, di una struttura muraria della lunghezza di circa 100 m di interesse archeologico, ragione per cui il rischio archeologico in questo tratto deve essere di grado alto.

A.3 Richieste di documentazione integrativa

Alla luce di quanto esposto, si chiede che la documentazione del SIA e di progetto venga integrata con i seguenti elaborati:

- per quanto riguarda i saggi di scavo prescritti al punto 2 del presente elenco nelle aree definite a rischio archeologico alto e medio-alto nella documentazione presentata e corrispondente ai tracciati degli elettrodotti, si richiede il piano per l'espletamento delle operazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 8, art. 25 del D. Lgs 50/2016;
- nelle aree restanti occupate dal progetto di cui trattasi e definite a rischio archeologico alto e medio-alto nella documentazione presentata e al Punto A.2.1 del presente parere, questa Soprintendenza ritiene necessaria l'attivazione della procedura di cui al comma 8 ss. dell'art. 25 del D. Lgs 50/2016, fin dalla presente fase VIA per quanto riguarda l'aerogeneratore BT 08, l'UR 32 e la Sottostazione di Buddusò, con l'esecuzione di saggi, a spese del committente, tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori. Tali saggi dovranno essere eseguiti sotto la direzione di questo Ufficio e da soggetto in possesso di idonei requisiti di legge. Per i succitati saggi si rimane in attesa dei necessari elaborati progettuali, redatti da soggetti in possesso di idonei requisiti di legge. Si comunica inoltre che la direzione scientifica è di esclusiva competenza di questa Soprintendenza nelle persone del dott. Gianluigi Marras, funzionario archeologo responsabile per i territori di Bitti, Onani e Buddusò. Si segnala, inoltre, che il parere di competenza sugli esiti della verifica preventiva del rischio archeologico per le aree per cui si prescrive di effettuare i saggi di scavo archeologico è da considerarsi sospeso in attesa delle risultanze degli stessi saggi.

A.3.2 Conclusioni relative al patrimonio archeologico

Si ricorda che, in base a quanto disposto dall'allegato alla deliberazione n. 41/11 del 07.08.2015 della Regione Autonoma della Sardegna, gli aerogeneratori in progetto, considerata l'altezza al mozzo superiore a 51 m e il diametro del rotore maggiore di 51 m per un'altezza totale di 200 m, sono da considerarsi di grande taglia, motivo per cui individuano un'area di non idoneità, corrispondente a un buffer di 1600 m dai rotor, all'interno della quale non devono ricadere beni culturali di interesse archeologico (artt. 10, 12 e 13 D.Lgs. n. 42 del 2004) e le zone di interesse archeologico (art. 142, comma 1, lettera m) del D.Lgs. n. 42 del 2004), nonché le Aree caratterizzate da



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

edifici e manufatti di valenza storico culturale così come elencati all'art. 48, comma 1, lett. a), NTA del Piano Paesaggistico Regionale.

Al riguardo si evidenzia:

- il Nuraghe Cheddai (Comune di Bitti), tutelato con D.M. 17 febbraio 1970, ricade all'interno del Buffer di 1600 m delle turbine BT 01 e BT 20;
- è necessario valutare l'esatta distanza del Nuraghe Biortai, bene tutelato ope legis in quanto di proprietà del Comune di Onani, rispetto alla turbina BT 01;
- il nuraghe segnalato come anonimo con ID UNIVOCO 1933 (denominato Nuraghe Ortuidda nella cartografia) nel "Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari" tipizzati e individuati dal PPR ricade all'interno del Buffer di 1600 m delle turbine BT 05 e BT 06;
- il nuraghe segnalato come anonimo con ID UNIVOCO 1934 (denominato Nuraghe Ortaì nella cartografia) nel "Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari" tipizzati e individuati dal PPR ricade all'interno del Buffer di 1600 m delle turbine BT 07, BT 08, BT 09, BT 10 e BT 11;

In via preliminare e in attesa del completamento della documentazione come sopra evidenziato, -per la tutela del patrimonio archeologico si deve prevedere che, qualora il progetto fosse autorizzato, nelle restanti aree non oggetto delle integrazioni sopra richieste, gli interventi che comportino scavi a quote diversa da quelle occupate da manufatti esistenti, dovranno essere effettuati sotto la costante sorveglianza di un professionista archeologo a ciò incaricato, con spese a gravare sul committente.

Come anche, che qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente (art. 90 e ss. del D. Lgs 42/2004 e s.m.i.), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore questa Soprintendenza o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.

ALLEGATO A-BAP

Area Funzionale Patrimonio Architettonico - Area Funzionale Paesaggio

B.1. Situazione vincolistica dell'area oggetto d'intervento

B.1.1 Beni architettonici

Nell'area vasta interessata dallo studio di impatto ambientale è presente un solo bene architettonico oggetto di uno specifico provvedimento di vincolo: la chiesa di San Pietro Apostolo a Onani, situata nell'immediata periferia campestre a Ovest dell'abitato, dichiarata di interesse culturale particolarmente importante con Decreto del Direttore Generale del 30 novembre 1996. Nella carta dell'indice di intensità percettiva potenziale (elaborato di progetto RP-Tav.7) la porzione di territorio in cui la chiesa si situa è mappata con un indice medio-alto.

Si deve inoltre rilevare che tutti gli aerogeneratori del progettato impianto si collocano nelle vicinanze della colonia penale di Mamone, che si estende per qualche migliaio di ettari prevalentemente nel comune di Onani, ed è composta, oltre che dall'omonimo nucleo centrale, da diverse diramazioni (S'Alcra, Nortiddi, Temi, Cogoli, Santissima Annunziata, Fiaccavento). Il complesso è stato realizzato in più fasi a partire dalla fine del XIX secolo sino alla metà del Novecento circa, ed è pertanto in gran parte tutelato ope legis ai sensi dell'art.12 c.1 del D.Lgs 42/2004. La documentazione di progetto non esamina il potenziale impatto dell'impianto su tali beni, che sono solo parzialmente mappati nell'elaborato PA-Tav.21 *Carta dei fabbricati censiti e dei punti sensibili* come nuclei e case sparse nell'agro o fabbricati in abbandono, senza menzionare la loro proprietà e funzione pubblica.

È opportuno in questa sede evidenziare che il Comune di Bitti è eccezionalmente ricco di architetture religiose che, benché non siano oggetto di specifiche dichiarazioni dell'interesse culturale, sono tutelate ope legis ai sensi



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

dell'art.12 c.1 del D.Lgs 42/2004 e, per la maggior parte, sono presenti nel catalogo generale dei beni culturali di questo Ministero.

Ai fini della presente analisi, si cita in particolare il Santuario dell'Annunziata (catalogato quale bene culturale con numero di catalogo generale 00240885) composto dall'omonima chiesa e circostanti *cumbessias*, situato a breve distanza a Est dall'aerogeneratore BT01.

A Nord-Ovest dell'abitato di Bitti, in area mappata con indice di intensità percettiva potenziale alto nell'elaborato RP-Tav.7, è presente la chiesa di San Giovanni Battista detta Santu Juanne 'e s'Ena (numero di catalogo generale 00240900).

Nella fascia di territorio a Est dell'abitato di Bitti, verso Onani, mappata con indice di intensità percettiva potenziale alto nell'elaborato RP-Tav.7, sono presenti la chiesa di Sant'Elia Profeta (numero di catalogo generale 00240898), la chiesa di Santa Lucia Vergine e Martire detta Santa Luchia 'e Dure (numero di catalogo generale 00240891), la chiesa di Santo Stefano Primo Martire detta Santu Istevene 'e Dure (numero di catalogo generale 00240890), la chiesa di San Giorgio di Suelli (numero di catalogo generale 00240892), la chiesa della Santissima Trinità detta Babbu Mannu (non catalogata), la chiesa campestre di Santa Maria detta Santa Maria 'e Dure (numero di catalogo generale 00240889), la chiesa di Nostra Signora del Buonacammino (numero di catalogo generale 00240896).

Si rileva infine che alle pendici del Monte Albo, nel territorio comunale di Lula, in un'area potenzialmente interessata dall'impatto visivo del parco eolico, sono presenti le miniere storiche dell'Argentiera (anche detta Argentaria), Guzzurra e Su Ergiolu, afferenti al Parco Geominerario della Sardegna – Area Guzzurra Sos Enattos.

L'analisi qui esposta è stata condotta sulla base della conoscenza del territorio acquisita nello svolgimento delle abituali attività di tutela di questo Ufficio, e potrebbe essere incompleta, in quanto la documentazione progettuale in esame non fornisce un quadro esaustivo dei beni architettonici presenti nell'area, limitandosi a proporre un elenco parziale nella Relazione Paesaggistica.

B.1.2 Beni paesaggistici

- B.1.2.a Decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico

Il progetto non ricade direttamente su aree oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico, né se ne rilevano nell'area vasta interessata dal SIA. È doveroso comunque evidenziare che gli elaborati grafici di progetto non riportano una delimitazione chiara di tale area di studio, pertanto ci si riserva di ampliare e/o correggere la presente analisi in seguito alla ricezione della documentazione integrativa.

- B.1.2.b Aree vincolate ope legis ai sensi dell'art. 142 del codice

La piazzola dell'aerogeneratore BT08 ricade in parte su un'area tutelata ai sensi dell'art 142 c.1 lettera c (fiumi e relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna), mentre gli aerogeneratori BT10 e BT11 si trovano sull'immediato limitare di analoghe aree tutelate per legge.

Gli aerogeneratori BT08 e BT03 si trovano sull'immediato limitare di aree mappate come bosco, e pertanto tutelate ai sensi dell'art 142 c.1 lettera g. Si rileva inoltre che diversi altri aerogeneratori si trovano in prossimità di boschi, sebbene sulla base della cartografia presentata non sia possibile indicare la distanza esatta da tali aree tutelate.

Gli aerogeneratori BT01, BT02, BT03 e BT04 si trovano a brevissima distanza dal Parco Naturale Regionale di Tepilora, area tutelata per legge ai sensi dell'art 142 c.1 lettera f, sebbene sulla base della cartografia presentata non sia possibile indicarne la distanza esatta.

Ci si riserva di ampliare e/o correggere la presente analisi in seguito alla ricezione della documentazione integrativa.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

- B.1.2.c Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti

Lo strumento di pianificazione paesaggistica vigente in Sardegna è il Piano Paesaggistico Regionale, entrato in vigore con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna in data 8 settembre 2006.

Nessuno dei comuni interessati rientra negli ambiti di paesaggio costieri individuati dal PPR 2006, tuttavia si osserva che ai sensi dell'articolo 4, comma 5, delle relative Norme Tecniche di Attuazione, i beni paesaggistici ed i beni identitari individuati e tipizzati dallo stesso PPR sono soggetti alla relativa disciplina indipendentemente dalla loro localizzazione negli ambiti di cui all'articolo 14 e, quindi, anche se ricadenti al di fuori di quelli del primo ambito omogeneo.

Gli strumenti urbanistici comunali vigenti sono, per il comune di Bitti, il Programma di Fabbricazione, e per i comuni di Onani e Buddusò il Piano Urbanistico Comunale.

- B.1.2.d Indicazione della presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici

L'aerogeneratore BT05 e parte del BT04 si trovano all'interno di aree a quota superiore ai 900 m, tutelate quale bene paesaggistico tipizzato ed individuato dal PPR ai sensi dell'art.17 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA).

Gli aerogeneratori BT03, BT04, BT05, BT06 e BT11 si trovano a breve distanza dal nucleo principale della colonia penale di Mamone, tutelato dal PPR quale centro di antica e prima formazione ai sensi dell'art.51 delle NTA.

Il summenzionato Parco Naturale Regionale di Tepilora, situato a brevissima distanza dagli aerogeneratori BT01, BT02, BT03 e BT04, è anche un'area a gestione speciale dell'Ente Foreste, inclusa dal PPR tra le aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate (artt. 33 e 37 NTA).

A Sud-Est del progettato impianto sorge il Parco Geominerario della Sardegna – Area Guzzurra Sos Enattos, annoverato tra i beni identitari dell'assetto storico culturale di cui all'art.47 delle NTA del PPR, e in particolare tra le aree di insediamento produttivo di interesse storico culturale (artt. 57 e 58 NTA).

Il perimetro del Parco Geominerario si estende sino a comprendere tutto il Monte Albo, che è anche Sito di Interesse Comunitario (SIC).

Nell'area vasta interessata dal SIA sono presenti diversi beni architettonici e archeologici individuati quali beni paesaggistici nel repertorio 2017 del PPR (artt. 48 e 49 NTA).

Sulla base della cartografia presentata, non è possibile indicare la distanza esatta tra le opere in progetto e i beni paesaggistici elencati. Ci si riserva di ampliare e/o correggere la presente analisi in seguito alla ricezione della documentazione integrativa.

B.2 Richieste documentazione integrativa

La documentazione resa disponibile dal proponente è insufficiente ai fini della valutazione dell'impatto delle opere in progetto sul patrimonio architettonico e il paesaggio.

È necessario innanzitutto evidenziare che molti degli elaborati grafici proposti non rappresentano integralmente l'area di studio (che ai sensi del DM 10/09/2010, data l'altezza degli aerogeneratori di 200m totali, dovrebbe estendersi per un raggio minimo di 10km intorno all'impianto). Inoltre gli stessi elaborati non indicano in maniera chiara la distanza tra le opere in progetto e i beni culturali e paesaggistici individuati.

La ricognizione del patrimonio architettonico è incompleta e non comprende l'intera area vasta di studio. Inoltre non è stata realizzata alcuna fotosimulazione dell'impianto dai beni individuati, né architettonici né archeologici. Si sottolinea, a questo proposito, che la Relazione Paesaggistica, nei paragrafi dedicati al patrimonio archeologico, si limita a riportare i risultati delle relazioni specialistiche sul rischio archeologico, mentre sarebbe necessario in tale sede analizzare la valenza paesaggistica di questi beni. Si fa presente inoltre che nelle schede di dettaglio delle interferenze (capitolo 9) non sono state inserite le viste fotografiche, benché sia riportato il relativo titolo.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

Si evidenzia in generale una grave carenza di documentazione fotografica e fotosimulazioni, sia per quanto riguarda i luoghi d'impianto, sia in relazione alla scelta dei cosiddetti recettori sensibili, in numero assolutamente insufficiente. Le analisi numeriche e i tracciati proposti in relazione alla visibilità potenziale dell'impianto non consentono una valutazione concreta e realistica del suo impatto visivo.

Il progetto delle opere accessorie agli aerogeneratori (piazzole, strade) non è adeguatamente sviluppato, mentre è completamente assente quello della sottostazione nel territorio comunale di Buddusò.

Infine si rileva che, sebbene l'elaborato PA-R.5 *Report sulla Viabilità di Accesso al Cantiere con i mezzi speciali e relativi interventi* evidenzi la necessità di numerose modifiche alla viabilità pubblica e al suo intorno (allargamenti di carreggiate, eliminazione di vegetazione a bordo strada...), non è stata presentata né l'analisi paesaggistica, né il progetto tecnico di tali interventi.

Alla luce di quanto esposto, si chiede che la documentazione di progetto venga integrata con i seguenti elaborati:

- Cartografia di analisi paesaggistica e dei beni culturali con inquadramento territoriale adeguato ad ampia scala e una chiara indicazione per cerchi concentrici delle distanze dagli aerogeneratori. I necessari zoom saranno proposti in tavole grafiche separate.
- Ricognizione dei beni architettonici presenti nell'area vasta, compresi manufatti di proprietà e funzione pubblica o ecclesiastica (chiese e santuari, miniere storiche, edifici rurali, case cantoniere, fontanili, caselli ferroviari...). Tale ricognizione dovrà comprendere anche una mappatura della colonia penale di Mamone nelle sue varie diramazioni, con indicazione dell'epoca di realizzazione.
- Approfondimento del progetto delle opere accessorie al parco (piazzole e strade), con la chiara indicazione negli elaborati tecnici delle modifiche rispetto allo stato dei luoghi (realizzazioni ex novo, allargamento o modifica di carreggiate esistenti, eliminazione o spostamento di vegetazione e muri a secco, modifica della configurazione del terreno).
- Progetto della sottostazione in comune di Buddusò, con indicazione chiara dei suoi rapporti con le opere in costruzione da parte di Terna.
- Relazione paesaggistica completa ed esaustiva, redatta ai sensi del DPCM 12 dicembre 2005, che includa l'analisi del quadro paesaggistico per tutte le opere previste in progetto, comprese le strade interne all'impianto, la sottostazione di Buddusò e i lavori di modifica della viabilità di accesso al cantiere.
- Revisione delle tavole di mappatura dei siti non idonei ai sensi della DGR 40/11 del 2015, con indicazione di tutti i beni paesaggistici citati nella Deliberazione stessa presenti all'interno del buffer previsto per gli impianti di grande taglia (1600m).
- Fotosimulazioni di tutte le opere in progetto, comprese le piazzole, le strade interne all'impianto e la sottostazione di Buddusò. Si sottolinea che il report fotografico attualmente proposto nel documento PA-R.4b, è assolutamente inadeguato ad illustrare in maniera chiara l'impatto paesaggistico dei tracciati stradali interni al parco eolico, e deve essere rielaborato.
- Fotosimulazioni dell'impianto da tutti i beni tutelati, architettonici e archeologici, presenti anche a distanza, e da tutte le visuali pubbliche rilevanti (strade, parchi, centri abitati, belvedere e punti elevati...)
- Render di un modello 3d virtuale di tutta l'area con gli aerogeneratori, da cui si evincano la collocazione e l'altezza degli stessi rispetto all'orografia del terreno.
- Ricognizione e rappresentazione in cartografia adeguata su CTR degli altri parchi eolici attualmente in fase di valutazione VIA (statale o regionale) nello stesso ambito distanziale di cui al DM 10/09/2010, considerandone di conseguenza gli impatti cumulativi attesi dalla loro contemporanea coesistenza.

B.3 Conclusioni relative alla tutela del patrimonio architettonico

Considerate le notevoli dimensioni degli aerogeneratori proposti (200 m di altezza totale) e l'estensione delle opere accessorie, si ritiene che l'impianto eolico in progetto possa generare un impatto rilevante sul patrimonio architettonico, anche a grande distanza.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

Tuttavia la carenza di documentazione già segnalata non consente di valutare al momento tali impatti, né di evidenziare eventuali criticità.

B.4 Conclusioni relative alla tutela del patrimonio culturale paesaggistico ed il paesaggio

Il progetto prevede l'installazione di 11 aerogeneratori di notevoli dimensioni (200m di altezza totale), con relative piazzole di 1.550m² ciascuna, situati al confine tra i comuni di Bitti e Onani, e collegati tramite cavidotti interrati ad una sottostazione da realizzarsi nel territorio comunale di Buddusò. Gli aerogeneratori in progetto saranno connessi tra loro e al sistema viario principale tramite strade di servizio, da realizzarsi in parte ex novo e in parte tramite l'allargamento dei percorsi rurali esistenti. Per il trasporto dell'impianto in situ sono inoltre previste numerose modifiche (allargamenti delle carreggiate, eliminazione di vegetazione a bordo strada...) lungo tutta la viabilità pubblica che collega il cantiere al porto di Oristano o di Olbia.


Il sito proposto per l'installazione si trova ad alta quota, in una delle poche aree in Sardegna che superano i 900m sul livello del mare. Si tratta di un ambito rurale scarsamente edificato, in cui i pascoli si alternano a zone coperte da boschi e macchia, costeggiato a Nord dal Parco Naturale Regionale di Tepilora, e a Sud dal Parco Geominerario della Sardegna. L'area vasta è caratterizzata da un'orografia aspra e accidentata, che offre diversi punti elevati dall'ampia visuale, dominata dal Monte Albo, elemento paesaggistico di grande valore figurativo e ambientale.

Per i caratteri qui sintetizzati, si ritiene che le opere in progetto possano generare impatti paesaggistici rilevanti. Tuttavia la carenza di documentazione già segnalata non consente di valutare al momento tali impatti, né di evidenziare eventuali criticità.


PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Il parere potrà essere espresso solamente in seguito alle integrazioni documentali, sulla base della verifica delle stesse.

La responsabile per la tutela architettonica e paesaggistica
arch. Francesca Frassetto



Il responsabile per la tutela archeologica
dott. Gianluigi Marras



IL SOPRINTENDENTE
Prof. Arch. Bruno Billeci
(firmato digitalmente)



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



*Ministero per i beni e le attività culturali
e per il turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO III

Prot. n.
CI

Lettera inviata solo tramite **E-MAIL**
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000
e art. 47, commi 1 e 2, D. lgs. 82/2005

Roma

Al Servizio V- N.D.G.dg-
abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: **PROVINCIA DI SASSARI (Comune di Buddusò) – PROVINCIA DI NUORO (Comuni di Bitti e Onani): Progetto di un parco eolico denominato "Bitti - Terenass" formato da n. 11 aerogeneratori con potenza complessiva di 56 MW comprensivo di opere accessorie.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 - VIA

Proponente: Green Energy Sardegna 2 S.r.l.

Parere endoprocedimentale. **Contributo istruttorio**

In riscontro alla nota prot. n. 26293 del 09.09.20 di codesto Servizio V, relativa alla questione indicata in oggetto, questo Ufficio, per gli aspetti di propria competenza, tenuto conto di quanto comunicato dalla Soprintendenza Abap di Sassari e Nuoro con la nota prot. n.10042 del 15.10.20 in merito alla Situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento, che al punto B.1.1. - Beni Architettonici riferisce:

“ Nell'area vasta interessata dallo studio di impatto ambientale è presente un solo bene architettonico oggetto di uno specifico provvedimento di vincolo: la chiesa di San Pietro Apostolo a Onani, situata nell'immediata periferia campestre a Ovest dell'abitato, dichiarata di interesse culturale particolarmente importante con Decreto del Direttore Generale del 30 novembre 1996. Nella carta dell'indice di intensità percettiva potenziale (elaborato di progetto RP-Tav.7) la porzione di territorio in cui la chiesa si situa è mappata con un indice medio-alto.

Si deve inoltre rilevare che tutti gli aerogeneratori del progettato impianto si collocano nelle vicinanze della colonia penale di Mamone, che si estende per qualche migliaio di ettari prevalentemente nel comune di Onani, ed è composta, oltre che dall'omonimo nucleo centrale, da diverse diramazioni (S'Alcra, Nortiddi, Temi, Cogoli, Santissima Annunziata, Fiaccavento). Il complesso è stato realizzato in più fasi a partire dalla fine del XIX secolo sino alla metà del Novecento circa, ed è pertanto in gran parte tutelato ope legis ai sensi dell'art.12 c.1 del D.Lgs 42/2004. La documentazione di progetto non esamina il potenziale impatto dell'impianto su tali beni, che sono solo parzialmente mappati nell'elaborato PA-Tav.21 Carta dei fabbricati censiti e dei punti sensibili come nuclei e case sparse nell'agro o fabbricati in abbandono, senza menzionare la loro proprietà e funzione pubblica.

È opportuno in questa sede evidenziare che il Comune di Bitti è eccezionalmente ricco di architetture religiose che, benché non siano oggetto di specifiche dichiarazioni dell'interesse culturale, sono tutelate ope legis ai sensi dell'art.12 c.1 del D.Lgs 42/2004 e, per la maggior parte, sono presenti nel catalogo generale dei beni culturali di questo Ministero.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO III "TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E ARCHITETTONICO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4293/4534

PEC: mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio3@beniculturali.it

Ai fini della presente analisi, si cita in particolare il Santuario dell'Annunziata (catalogato quale bene culturale con numero di catalogo generale 00240885) composto dall'omonima chiesa e circostanti cumbessias, situato a breve distanza a Est dall'aerogeneratore BT01.


A Nord-Ovest dell'abitato di Bitti, in area mappata con indice di intensità percettiva potenziale alto nell'elaborato RP-Tav.7, è presente la chiesa di San Giovanni Battista detta Santu Juanne 'e s'Ena (numero di catalogo generale 00240900). Nella fascia di territorio a Est dell'abitato di Bitti, verso Onani, mappata con indice di intensità percettiva potenziale alto nell'elaborato RP-Tav.7, sono presenti la chiesa di Sant'Elia Profeta (numero di catalogo generale 00240898), la chiesa di Santa Lucia Vergine e Martire detta Santa Luchia 'e Dure (numero di catalogo generale 00240891), la chiesa di Santo Stefano Primo Martire detta Santu Istevene 'e Dure (numero di catalogo generale 00240890), la chiesa di San Giorgio di Suelli (numero di catalogo generale 00240892), la chiesa della Santissima Trinità detta Babbu Mannu (non catalogata), la chiesa campestre di Santa Maria detta Santa Maria 'e Dure (numero di catalogo generale 00240889), la chiesa di Nostra Signora del Buonacammino (numero di catalogo generale 00240896).

Si rileva infine che alle pendici del Monte Albo, nel territorio comunale di Lula, in un'area potenzialmente interessata dall'impatto visivo del parco eolico, sono presenti le miniere storiche dell'Argentiera (anche detta Argentaria), Guzzurra e Su Ergiolu, afferenti al Parco Geominerario della Sardegna – Area Guzzurra Sos Enattos.

L'analisi qui esposta è stata condotta sulla base della conoscenza del territorio acquisita nello svolgimento delle abituali attività di tutela di questo Ufficio, e potrebbe essere incompleta, in quanto la documentazione progettuale in esame non fornisce un quadro esaustivo dei beni architettonici presenti nell'area, limitandosi a proporre un elenco parziale nella Relazione Paesaggistica..”, nonché delle valutazioni riportate al punto B.3- Conclusioni relative alla tutela del patrimonio architettonico, che recita: “Considerate le notevoli dimensioni degli aerogeneratori proposti (200 m di altezza totale) e l'estensione delle opere accessorie, si ritiene che l'impianto eolico in progetto possa generare un impatto rilevante sul patrimonio architettonico, anche a grande distanza.”, concorda in merito alla necessità di acquisire la documentazione integrativa di cui al punto B.2- Richieste documentazione integrativa, della riferita nota n. 10042.

Il Funzionario U.O.6
Clara Graziano

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO III
Arch. Alessandra Marino





Ministero

per i beni e le attività culturali

e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SERVIZIO II

Lettera inviata solo tramite e-mail.
Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43,
comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47,
commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Al Servizio V – Tutela del Paesaggio
[mbac-dg-
abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

Oggetto: **Buddusò (SS), Bitti e Onani (NU). Progetto di un parco eolico denominato "Bitti- Terenass" formato da n.11 aerogeneratori con potenza complessiva di 56 MW comprensivo di opere accessorie.** Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA
Proponente: Green Energy Sardegna S.r.l.
Contributo istruttorio

In riferimento al progetto in argomento, nel far seguito alla nota di codesto Servizio V prot. n. 26293 del 09.09.2020 e al parere endoprocedimentale espresso con la nota prot. n. 10042 del 15.10.2020 dalla SABAP per le province di Sassari e Nuoro, con il quale il competente Ufficio periferico ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alla procedura in oggetto, si comunica quanto segue.

Il progetto, che consiste nell'installazione di 11 aerogeneratori di grande taglia (altezza totale 200 m), dei cavidotti di interconnessione tra questi, della sottostazione di trasformazione di Buddusò e della dorsale di collegamento tra quest'ultima e le turbine per un totale di oltre 23 km, ricade su una vasta area all'interno e nelle immediate vicinanze della quale gravano diverse *Dichiarazioni di interesse culturale* ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (art. 10 e 45) e un bene culturale tutelato *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del medesimo Codice; l'area di progetto è inoltre interessata dalla presenza di beni archeologici individuati nel Piano Paesaggistico Regionale.

Il parere endoprocedimentale della Soprintendenza sottolinea che, nella pur soddisfacente documentazione redatta dall'archeologa incaricata, la relazione attribuisce al progetto un grado di rischio archeologico medio-basso, individuando soltanto alcuni tratti con rischio archeologico medio-alto e alto.

In varie schede delle Unità di ricognizione, in cui la visibilità archeologica è risultata nulla al momento delle ricognizioni archeologiche, il rischio archeologico viene indicato come "basso" o "molto basso": in tali casi si richiede che esso venga ritenuto perlomeno "medio", come indicato dalla circolare 1/2016 della Direzione Generale Archeologia, allegato 3, tabella 3. In due casi (UR 32 e 35), a parere della Soprintendenza, il grado di rischio archeologico medio attribuito è da ritenere almeno medio-alto per la presenza di indicatori di strutture archeologiche. Infine, si evidenzia che indagini di superficie compiute, in migliori condizioni di visibilità, nell'ambito di altro progetto in istruttoria (documentazione consultabile al link <https://portal.sardegناسira.it/web/sardegnaambiente/dettaglio-progetti-via?idOst=37557>) hanno riconosciuto la presenza presso la sottostazione di Buddusò, lungo il tratto terminale della dorsale presso la sottostazione elettrica, di una struttura muraria della lunghezza di circa 100 m di interesse archeologico, ragione per cui il rischio archeologico in questo tratto deve essere di grado alto.

Inoltre, la competente Soprintendenza ricorda che "... in base a quanto disposto dall'allegato alla deliberazione n. 41/11 del 07.08.2015 della Regione Autonoma della Sardegna, gli aerogeneratori in progetto, considerata l'altezza al mozzo superiore a 51 m e il diametro del rotore maggiore di 51 m per un'altezza totale di 200 m, sono da considerarsi di grande taglia, motivo per cui individuano un'area di non idoneità, corrispondente a un buffer di 1600 m dai rotor, all'interno della quale non devono ricadere beni culturali di interesse archeologico (artt. 10, 12 e 13 D.Lgs. n. 42 del 2004) e le zone di interesse archeologico (art. 142, comma 1, lettera m) del D.Lgs. n. 42 del 2004),



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO II "SCAVI E TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4720/4622

PEC: mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio2@beniculturali.it

nonché le Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale così come elencati all'art. 48, comma 1, lett. a), NTA del Piano Paesaggistico Regionale.


Al riguardo si evidenzia:

- il Nuraghe Cheddai (Comune di Bitti), tutelato con D.M. 17 febbraio 1970, ricade all'interno del Buffer di 1600 m delle turbine BT 01 e BT 20;
- è necessario valutare l'esatta distanza del Nuraghe Biortai, bene tutelato ope legis in quanto di proprietà del Comune di Onani, rispetto alla turbina BT 01;
- il nuraghe segnalato come anonimo con ID UNIVOCO 1933 (denominato Nuraghe Ortuidda nella cartografia) nel "Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari" tipizzati e individuati dal PPR ricade all'interno del Buffer di 1600 m delle turbine BT 05 e BT 06;
- il nuraghe segnalato come anonimo con ID UNIVOCO 1934 (denominato Nuraghe Ortai nella cartografia) nel "Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari" tipizzati e individuati dal PPR ricade all'interno del Buffer di 1600 m delle turbine BT 07, BT 08, BT 09, BT 10 e BT 11".

Pertanto, per gli aspetti di propria competenza, alla luce di quanto esposto questo Servizio concorda con la Soprintendenza nel chiedere che la documentazione del SIA e di progetto venga integrata con i seguenti elaborati:

- per quanto riguarda i saggi di scavo prescritti nelle aree definite a rischio archeologico alto e medio-alto nella documentazione presentata e corrispondente ai tracciati degli elettrodotti, si richiede il piano per l'espletamento delle operazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 8, art. 25 del D. Lgs 50/2016;
- nelle aree restanti occupate dal progetto di cui trattasi e definite a rischio archeologico alto e medio-alto nella documentazione presentata e al Punto A.2.1 del parere della SABAP SS, si ritiene necessaria l'attivazione della procedura di cui al comma 8 ss. dell'art. 25 del D. Lgs 50/2016, fin dalla presente fase VIA per quanto riguarda l'aerogeneratore BT 08, l'UR 32 e la Sottostazione di Buddusò, con l'esecuzione di saggi, a spese del committente, tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori. Tali saggi dovranno essere eseguiti sotto la direzione della Soprintendenza competente e da soggetto in possesso di idonei requisiti di legge. Per i succitati saggi si rimane in attesa dei necessari elaborati progettuali, redatti da soggetti in possesso di idonei requisiti di legge.

Si segnala, pertanto, che il rilascio del contributo istruttorio di questo Servizio II sugli esiti della verifica preventiva del rischio archeologico per le aree per cui si prescrive di effettuare i saggi di scavo archeologico, è da considerarsi sospeso in attesa delle risultanze degli stessi saggi e del relativo parere espresso dalla competente Soprintendenza.

Il Responsabile dell'istruttoria 
Dott. Valeria Boi – Istituto Centrale per l'Archeologia
(tel. 06/67234790 – valeria.boi@beniculturali.it)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO II
Dott. Elena Calandra



SERVIZIO II "SCAVI E TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4720/4622

PEC: mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio2@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Al Ministero della Cultura
Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza
SS-PNRR@MAILCERT.BENICULTURALI.IT

OGGETTO: [ID_VIP: 5476] PROVINCIA DI SASSARI (Comune di Buddusò) – PROVINCIA DI NUORO (Comuni di Bitti e Onani): Progetto di un parco eolico denominato "Bitti- Terenass" formato da n. 6 (inizialmente n.11) aerogeneratori con potenza complessiva di 37,2 MW (inizialmente 56 MW) comprensivo di opere accessorie. Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA (art. 23- PNIEC).

Proponente: Green Energy Sardegna S.r.l.

Documentazione integrativa volontaria Ottobre 2021 (errata corrige novembre 2021)

Trasmissione parere endoprocedimentale.

Con riferimento alla procedura in oggetto, in riscontro alla richiesta di codesta Soprintendenza Speciale prot. n. 3521 del 19.9.2022 (nostro prot. n. 12302 del 20.9.2022), a seguito dell'esame degli elaborati acquisiti sulla piattaforma web dedicata del MiTe, considerata le richieste di integrazioni di questo Ufficio prot.10042 del 15.10.2020 e dell'allora competente Direzione Generale ABAP prot. n. 12159 del 18.10.2020, si comunica quanto segue.

ALLEGATO A

Area Funzionale Patrimonio Archeologico

La documentazione resa disponibile dal committente ed esaminata per il territorio di competenza di questo Ufficio è la seguente:

- Relazione archeologica (Elaborato RS-5_rev01);
- Tavole fotografiche (Elaborato RS-5-All_1_rev01)
- Carta delle evidenze archeologiche e delle emergenze culturali significative del territorio (Elaborato RS-5-All_2_rev01);
- Carta delle unità di ricognizione e della visibilità (Elaborato RS-5-All_3_rev01);
- Carta del potenziale archeologico e del rischio archeologico (Elaborato RS-5-All.4_rev01);
- Piano di Indagine Archeologica preventiva (Elaborato RS-5a);
- Analisi ambientale, paesaggistica e archeologica degli interventi propedeutici al trasporto degli aerogeneratori(Elaborato RS-12);

Oltre a quanto appena elencato sono stati inoltre esaminati gli inquadramenti cartografici e le planimetrie, le relazioni tecniche e specialistiche, i Report fotografici, Computo metrico e Quadro economico, il Report sulla viabilità di accesso e la "Relazione Riassuntiva sulle integrazioni richieste dal MiC e dalla Regione Autonoma della Sardegna" (Elaborato RI-R_0).

Si attesta che la documentazione è stata redatta in modo soddisfacente dall'archeologa incaricata dott.ssa Giuseppina Manca di Mores (in possesso dei requisiti di legge). Si rappresenta che il proponente ha presentato, con nota prot. 11921 del 6.7.2021 (agli atti di questo Ufficio con prot. 10204 del 7.7.2021) una richiesta di



riduzione dei livelli e contenuti di progettazione per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici ai sensi del comma 10 del D. Lgs 50/2016, riscontrata positivamente dalla scrivente con prot. 11444 del 2.8.2021.

Il progetto, che prevedeva originariamente l'impianto di 11 aerogeneratori di grande taglia (altezza totale 200 m), è stato rimodulato e prevede attualmente 6 turbine con potenza nominale di 6,2 MW, per un totale di 37,2 MW e relative piazzole, i cavidotti di interconnessione tra questi, la sottostazione di trasformazione MT/AT di Buddusò e la dorsale di collegamento tra quest'ultima e le turbine per un totale di oltre 23 km.

A.1 Situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento

A.1.1 Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze

Nelle vicinanze delle aree in progetto, considerando il buffer di 10.000 m (risultante dall'altezza dell'aerogeneratore, corrispondente a 200 m, moltiplicata per 50) previsto dalle indicazioni del Decreto Interministeriale del 10 settembre 2010 "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", ed in particolare l'Allegato 4, si possono evidenziare, a integrazione e correzione di quanto proposto al punto A.1 della nota prot. 10042 del 15.10.2020, le seguenti aree soggette a provvedimento di tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004 (già L. 1089/1939 e del D. Lgs 490/1999).

In territorio comunale di Bitti

- 7580 m a nord-est della turbina BT 05 il Nuraghe Cheddai (Comune di Bitti), tutelato con D.M. 17 febbraio 1970;
- circa 7700 m a sud-ovest della turbina BT 08 il menhir s'Ispatula, tutelato con D.D.R. 21 del 26 marzo 2010;
- circa 7780 ad ovest della turbina BT 08 la fonte nuragica di Poddi Arvu- Romanzesu, tutelata con D.M. 30 gennaio 1964.

In territorio comunale di Buddusò:

- la dorsale è tangente il Nuraghe Loelle (Comune di Buddusò), tutelato con D.M. 2 febbraio 1962;
- circa 950 m a sud del tracciato della dorsale il Nuraghe e Villaggio Torroile, tutelato con D.M. 29 febbraio 1989;

In ogni caso, si ritiene di dover segnalare che nel territorio comunale di Alà dei Sardi, non direttamente interessato dal progetto, ma all'interno del succitato buffer di 10.000 m:

- circa 8530 m a nord della turbina BT 05 il nuraghe Sas Muras o Lattari, tutelato con D.M. 24 novembre 1969;
- circa 8750 m a nord della turbina BT 05 nuraghe Boddò, tutelato con D.M. 2 febbraio 1970;
- circa 9250 m a nord della turbina BT 05 nuraghe Buca de Mandra, tutelato con D.M. 10 marzo 1970;
- circa 9650 m a nord della turbina BT 05 nuraghe Antoniarru, , tutelato con D.M. 24 novembre 1969;
- circa 9080 m a nord della turbina BT 05 tomba di giganti Sas Tumbas, tutelata con D.M. 9 settembre 1969;

A.1.2 Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12)

Non è stato possibile verificare puntualmente ed esaustivamente l'esistenza dei beni in parola in tutti i territori ricompresi nel succitato buffer di 10.300 m.

È comunque possibile segnalare i seguenti beni.

In territorio comunale di Bitti:



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, Sassari – Tel. 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

- circa 7250 m a sud della turbina BT 09 l'insediamento romano e medievale di Dure/Santa Lucia, di proprietà comunale;
- circa 7780 ad ovest della turbina BT 08 il Santuario e villaggio nuragico di Su Romanzesu, di proprietà comunale;

In territorio comunale di Buddusò:

- circa 70 m a sud della dorsale la Tomba Giganti Loelle 1, di proprietà comunale, recentemente oggetto di un intervento di scavo e restauro diretto dallo scrivente Ufficio;
- circa 240 m a sud-est della dorsale la Tomba Giganti Loelle 2, di proprietà comunale;
- circa 3220 m a sud della dorsale il pozzo sacro e villaggio nuragico di Sos Muros, di proprietà comunale, presso cui è attiva una Concessione di scavo triennale all'Università di Sassari (Decreto DG ABAP rep. n. 1195 del 28.10.2019, prorogato al 31.12.2022 con prot. 17094 del 17.5.2021 della medesima Direzione Generale);
- il Nuraghe Eligannele, di proprietà comunale;
- circa 3000 m a sud della dorsale il Dolmen Sos Monimentos, di proprietà comunale;
- circa 3000 m a sud della dorsale il Dolmen Su Laccu, di proprietà comunale;
- circa 2200 m a sud del tracciato della dorsale la Domus de Janas Molinu, di proprietà comunale

In ogni caso, si ritiene di dover segnalare, nei territorio comunale di Onani e Lodè non direttamente interessati dal progetto, ma all'interno del succitato buffer di 10.000 m, i seguenti beni:

In territorio comunale di Onani:

- circa 3720 m a sud-est della Turbina BT 09 il Nuraghe Liugheri, di proprietà comunale;
- circa 3730 m a sud-est della Turbina BT 09 la Tomba di Giganti Liugheri, di proprietà comunale;
- circa 3700 m a sud-est della Turbina BT 09 l'insediamento nuragico Liugheri, di proprietà comunale;
- circa 3830 m a sud-est della Turbina BT 09 l'insediamento romano Liugheri, di proprietà comunale;
- circa 5380 m a sud-est della Turbina BT 09 il Pozzo Sacro Muros d'Avria, di proprietà comunale;
- circa 3520 m a sud-est della Turbina BT 09 la Tomba di Giganti Muros d'Avria, di proprietà comunale;
- circa 5120 m a sud-est della Turbina BT 09 il Nuraghe S'Ervore, di proprietà comunale;
- circa 5780 m a sud-est della Turbina BT 09 il Nuraghe Nuragheddu, di proprietà comunale;
- circa 5120 m a sud-est della Turbina BT 09 la Tomba di Giganti S'Ervore, di proprietà comunale;
- circa 4050 m a sud-est della Turbina BT 09 il Nuraghe Otziddai, di proprietà comunale;
- circa 3900 m a sud-est della Turbina BT 09 la Tomba di Giganti Otziddai, di proprietà comunale;
- circa 6850 m a nord-est della Turbina BT 09 il Nuraghe Biortai, di proprietà della Colonia Penale di Mamone;
- circa 9460 m a nord-est della Turbina BT 05 la Tomba di Giganti Gallè, di proprietà comunale;
- circa 9450 m a nord-est della Turbina BT 05 la Domus de Janas Gallè, di proprietà comunale;
- circa 8170 m a nord-est della Turbina BT 09 la Tomba di Giganti Sa Pedra Iscritta, di proprietà comunale;
- circa 9150 m a nord-est della Turbina BT 05 il Nuraghe Pruna, di proprietà comunale.

In territorio comunale di Lodè:

- circa 9900 m a nord-est della Turbina BT 09 la Tomba megalitica o Allè Couverte di Monte Prana, di proprietà comunale;
- circa 9780 m a nord-est della Turbina BT 09 la Muraglia megalitica di Monte Prana, di proprietà comunale;
- circa 8680 m a nord-est della Turbina BT 09 il Nuraghe Thorra, di proprietà comunale;



- circa 9010 m a nord-est della Turbina BT 09 la Tomba di giganti Thorra, di proprietà comunale;
- circa 9620 m a nord-est della Turbina BT 05 le domus de Janas di Costimili, di proprietà comunale;

A.1.3 Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici

Dall'esame della documentazione presentata si evince la presenza di numerosi beni archeologici all'interno del "Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari" tipizzati e individuati dal PPR e dei contesti identitari", che si elencano di seguito:

In territorio comunale di Bitti:

- circa 6260 m a ovest della turbina BT9 0 il Villaggio Nuragico Su Romanzesu (ID UNIVOCO 783)
- circa 8650 m a sud della turbina BT 09 un nuraghe anonimo, denominato Ghellai nella cartografia (ID UNIVOCO 1931);
- circa 5440 m a sud della turbina BT 09 un nuraghe anonimo, denominato Siddu nella cartografia (ID UNIVOCO 1932);
- circa 280 m a nord del tracciato della dorsale e circa 930 m a nord- ovest della turbina BT 05 un nuraghe anonimo, denominato Ortuidda nella cartografia (ID UNIVOCO 1933);
- circa 180 m a nord della Turbina BT 08 un nuraghe anonimo, denominato Ortai nella cartografia (ID UNIVOCO 1934);
- circa 2000 m a nord del tracciato della dorsale e circa 2740 m a sud- ovest della turbina BT 07 un nuraghe anonimo, denominato Curtu nella cartografia (ID UNIVOCO 1935);

In territorio comunale di Buddusò:

- circa 1500 m a nord-ovest del tracciato della dorsale il nuraghe Teltoro (ID UNIVOCO 8);
- circa 2200 m a sud del tracciato della dorsale le Domus de Janas Molinu (ID UNIVOCO 410);
- circa 1580 m a nord- ovest del tracciato della dorsale un nuraghe anonimo (ID UNIVOCO 3353);
- circa 900 m a est del tracciato della dorsale un nuraghe anonimo (ID UNIVOCO 3354);
- circa 1270 m a nord del tracciato della dorsale un nuraghe anonimo, denominato Punta Olovica nella cartografia (ID UNIVOCO 3355);
- circa 2800 m a sud del tracciato della dorsale un nuraghe anonimo, denominato Eligannele nella cartografia (ID UNIVOCO 3366);
- circa 1100 m a sud del tracciato della dorsale un nuraghe anonimo, denominato Locorona nella cartografia (ID UNIVOCO 3369);

In ogni caso, si ritiene di dover segnalare, in territori comunali non direttamente interessati dal progetto, ma all'interno del succitato buffer di 10.000 m, i seguenti beni:

In territorio comunale di Onani:

- circa 8110 m a sud- est della Turbina BT 09 un nuraghe anonimo, denominato Maindreu nella cartografia (ID UNIVOCO 2553);
- circa 6850 m a nord- est della Turbina BT 09 un nuraghe anonimo, denominato Biortai nella cartografia (ID UNIVOCO 2554);
- circa 8990 m a nord-est della Turbina BT 11 un nuraghe anonimo, denominato Pruna nella cartografia (ID UNIVOCO 2555);
- circa m a sud-est della Turbina BT 09 un nuraghe anonimo, denominato Nuragheddu nella cartografia (ID UNIVOCO 2556);



- circa 8430 m a sud della Turbina BT 09 un nuraghe anonimo, denominato Crastu Jacone nella cartografia (ID UNIVOCO 2557);

In territorio comunale di Alà dei Sardi:

- circa 9260 m a nord- ovest della Turbina BT 05 il Santuario e villaggio di Pedrighinosu (ID UNIVOCO 2554);
- circa 9840 m a nord della Turbina BT 05 un nuraghe anonimo (ID UNIVOCO 3056);
- circa 7690 m a nord della Turbina BT 05 un nuraghe anonimo (ID UNIVOCO 3058);
- circa 9830 m a nord della Turbina BT 05 un nuraghe anonimo (ID UNIVOCO 3060);
- circa 6000 m a nord-ovest della Turbina BT 05 un nuraghe anonimo (ID UNIVOCO 3062);

A.2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento

A.2.1 Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (D.Lgs 50/2016 art. 25)

La Relazione e la Carta del rischio archeologico allegate al progetto individuano aree con rischio archeologico basso, medio e medio-alto nelle postazioni delle turbine, nelle aree di cantiere e della sottostazione MT- AT e lungo il percorso dei cavidotti. Il potenziale archeologico è definito “complessivamente basso”.

Si ravvisa in primo luogo che, ove la visibilità archeologica sia nulla o bassa al momento delle ricognizioni archeologiche (ovvero in quasi tutte le aree in progetto come esplicitato nella Carta delle Unità di Ricognizione e della Visibilità- Elaborato RS-5_All_3_rev01), il rischio archeologico debba essere ritenuto perlomeno “Medio” in luogo di “basso” o “molto basso” (come indicato in varie schede delle Unità di ricognizione), come del resto indicato dalla Tabella 3 – Tavola dei gradi di potenziale archeologico, contenuta nell’allegato 3 della circolare 1/2016 della Direzione Generale Archeologia.

Si rappresenta che sono previsti scavi di sbancamento su piazzole e viabilità per 22.324,10 mc (si veda la Voce 2 del Computo metrico- Elaborato PA-R_7_rev01), e a larga sezione di fondazione plinti per 16.048,02 mc (si veda la Voce 7 del Computo metrico- Elaborato PA-R_7_rev01), delle strade per 22.324,41 mc (vd. tab. 1 del Computo metrico- Elaborato PA-R_7_rev01), dei cavidotti per 11.929,84 mc (si veda la Voce 33 del Computo metrico- Elaborato PA-R_7_rev01).

Si osserva che a parere della scrivente Soprintendenza il grado di rischio archeologico sia da ritenere “medio” in luogo di “basso”, laddove siano previsti movimenti di terreno piuttosto consistenti, come nel caso dei lavori riguardanti la realizzazione delle fondazioni delle turbine in progetto.

Si osserva inoltre che il grado di rischio archeologico molto basso e basso attribuito alle UR 9 e 17 sia da ritenere almeno medio per la presenza di indicatori di strutture archeologiche.

Ad elevare il rischio archeologico concorre anche l'analisi fotointerpretativa, che individua delle anomalie lungo la dorsale e presso alcuni degli aerogeneratori. In particolare l'anomalia denominata FIPZ 01 (nei pressi delle UR 3 e 4) e FIPZ 02 (Presso il Nuraghe Ortai, UR 17) concorrono ad elevare ad alto il rischio archeologico delle UR interessate.

Infine, si evidenzia che indagini di superficie compiute, in migliori condizioni di visibilità, nell’ambito di altro progetto in istruttoria (agli atti di questo Ufficio con prot. 1556 del 14.2.2020, documentazione consultabile al link <https://portal.sardegناسira.it/web/sardegnaambiente/dettaglio-progetti-via?idOst=37557>) hanno riconosciuto la presenza presso la sottostazione di Buddusò, lungo il tratto terminale della dorsale presso la sottostazione elettrica, di una struttura muraria della lunghezza di circa 100 m di interesse archeologico, ragione per cui il rischio archeologico in questo tratto deve essere di grado alto.

Quanto appena rappresentato definisce per il progetto un rischio archeologico complessivo medio-alto, con varie aree a rischio alto; il pericolo quindi del danneggiamento e depauperamento del patrimonio archeologico, sia quello noto che quello ancora sepolto, appare alto.



Nell'Analisi Ambientale, Paesaggistica e Archeologica degli interventi propedeutici al trasporto degli aerogeneratori (Elaborato RS-12) viene valutato inoltre il rischio archeologico con riguardo gli interventi sulla viabilità. Non sono rilevati impatti al patrimonio archeologico per l'intervento OB.19, ma rischio medio per l'intervento OB.22.

A.3 Richieste di documentazione integrativa

Per il presente procedimento di VIA l'allora competente Direzione Generale ABAP, con nota prot. n. 12159 del 18.10.2020 (fatta propria dall'Autorità competente in sede di VIA di competenza statale – Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), ha già provveduto a richiedere la documentazione integrativa ritenuta necessaria al fine dell'espressione del parere di competenza.

A.4 Conclusioni relative al patrimonio archeologico

Relativamente alla documentazione integrativa presentata si comunica quanto segue.

Si ravvisa innanzitutto che molti degli elaborati presentati non sono stati adeguati all'aggiornamento del progetto, con la conseguente difficoltà di lettura per l'Ufficio scrivente e un maggior aggravio amministrativo.

Risulta dall'elaborato "Simulazioni fotografiche aerogeneratori" (elaborati RP-Tav_9_parte1-part3), che molti beni culturali non sono stati considerati, rendendo di fatto non esaustivi i foto-inserimenti realizzati. Si raffigura al contrario che, analizzando mediante navigazione con il software Google Earth il "Modello 3 D del Parco Eolico" (Elaborato Rp- Tav.13), trasmesso da codesta Soprintendenza Speciale, appare evidente come l'impianto sia visibile dai seguenti beni culturali, già parzialmente segnalati al punto A.1.2 della nota prot.10042 del 15.10.2020 e solo in parte considerati dal proponente:

In territorio comunale di Bitti:

- il Nuraghe Cheddai , tutelato con D.M. 17 febbraio 1970 (presente negli elaborati progettuali);

In territorio comunale di Buddusò:

- il Nuraghe Loelle, tutelato con D.M. 2 febbraio 1962 (presente negli elaborati progettuali); è visibile dal limite dell'area tutelata;
- Nuraghe e Villaggio Torroile, tutelato con D.M. 29 febbraio 1989 (presente negli elaborati progettuali);
- nuraghe Ludurru, tutelato con D.M. 28 settembre 1967;
- Domus de Janas Borucca, tutelato con D.M. 28 settembre 1967;

Ed inoltre, territori comunali non direttamente interessati dal progetto, i seguenti beni.

In territorio comunale di Osidda:

- il Nuraghe e villaggio Biddè, tutelato con D.D.R. 139 del 9 novembre 2010;

In territorio comunale di Alà dei Sardi:

- il nuraghe Sas Muras o Lattari, tutelato con D.M. 24 novembre 1969 (presente negli elaborati progettuali);
- il nuraghe Boddò, tutelato con D.M. 2 febbraio 1970 (presente negli elaborati progettuali);
- il nuraghe Buca de Mandra, tutelato con D.M. 10 marzo 1970 (presente negli elaborati progettuali);
- il nuraghe Antoniaru, , tutelato con D.M. 24 novembre 1969 (presente negli elaborati progettuali);
- la tomba di giganti Sas Tumbas, tutelata con D.M. 9 settembre 1969 (presente negli elaborati progettuali);
- la costruzione preistorica Su posidu, tutelata con D.M. 9 novembre 1969 (presente negli elaborati progettuali);



Quanto sopra riportato, pur limitato ai soli beni archeologici oggetto di provvedimento di tutela espresso e non esteso ai beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, comma 1 e ai numerosi beni archeologici all'interno del "Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari", tipizzati e individuati dal PPR o oggetto di specifiche norme di tutela nel contesto di altri strumenti di pianificazione, bene esemplifica le fortissime interferenze visuali che sarebbero messe in essere dal progetto qualora realizzato.

Anche quando i beni culturali sono presi in considerazione, non sempre i punti di ripresa, posti in punti di minima osservazione, o addirittura coperti dal monumento stesso, permettono una corretta rappresentazione della realtà. In particolare si può fare riferimento al Menhir S'Ispatula, tutelato con D.D.R. 21 del 26 marzo 2010 (elaborato "Simulazioni fotografiche aerogeneratori", pp. 57-60) ai Nuraghi Siddu e Curtu (ivi, pp. 6168-) in comune di Bitti, al Nuraghe Boddò (ivi, pp. 17-20), Lattari (ivi, pp. 29-32) in Comune di Alà dei Sardi. In questi casi quanto proposto non consente un'esatta rappresentazione di quanto si può arguire dall'analisi del più volte citato Modello 3D, in relazione a tutte le vedute. Si può giungere a conclusioni simili anche per quanto riguarda il Nuraghe Ortaì a Bitti (ivi, pp. 73- 80). Si rappresenta comunque che, nonostante le problematiche sopra rilevate, è possibile arguire la visibilità delle turbine da parte di numerosissimi beni archeologici, oggetto o meno di dichiarazione di interesse. Molto invasivo in particolare l'impatto visivo sul Nuraghe Ortuidda (elaborato "Simulazioni fotografiche aerogeneratori", pp. 49-52), e, soprattutto, sul Nuraghe Ortaì (ivi, pp. 73- 80), beni archeologici all'interno del "Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari" tipizzati e individuati dal PPR e dei contesti identitari", con ID UNIVOCO 1933 e 1934, e sul Nuraghe Lanzanis (ivi, pp. 69- 72). Specialmente il Nuraghe Ortaì risulta essere completamente immerso in visuali dominate dalle turbine, nettamente svettanti e predominanti.

Sempre utilizzando il già menzionato elaborato "Simulazioni fotografiche aerogeneratori" e incrociandolo con analoghi elaborati prodotti nella progettazione di altri parchi eolici (nello specifico Parchi Eolici "Nule e Benetutti" e "Gomorraeta", sottoposti a VIA Nazionale), che pure non includono tutte gli impianti eolici di cui è stata presentata istanza di autorizzazione (mancano i Parchi Eolici "Onanie", sottoposto a VIA Nazionale, e "Impianto Eolico Osidda", sottoposto a VIA Regionale), si può notare come, qualora i progetti fossero approvati, i singoli beni archeologici sarebbero circondati dalle turbine, immersi in un paesaggio che ne altererebbe completamente il quadro delle relazioni e il contesto di giacenza.

Si rileva inoltre che anche nella "Carta dell'intervisibilità Teorica" (Elaborato RP-Tav_6_rev01) 38 tra i beni archeologici selezionati (non corrispondenti quindi al complesso dei beni archeologici) sono interessati da visibilità teorica; di questi beni molti sono interessati da gradi elevati di Indice di Intensità Percettiva Potenziale-IIPP ("Carta dell'Indice di Intensità Percettiva Potenziale- IIPP", Elaborato RP-Tav_7_rev01).

Si deve segnalare che nello "Studio ombreggiamento e Shadow Flickering" (Elaborato RS-6_rev01) è stato individuato come solo bene culturale recettore il Nuraghe Ortaì, che risulta interessato per 124 h/anno, per un massimo di 197 min/giorno. Nel documento si evidenzia come tale ombreggiamento sia irrilevante in quanto il monumento è sito in area già completamente ombreggiata dalla vegetazione. Anche la "Relazione sulla gittata degli elementi rotanti- Appendice integrativa" (Elaborato RS-7a) considera il solo nuraghe Ortaì e considera "inverosimile" l'evento che il nuraghe venga danneggiato da elementi degli aerogeneratori.

Per quanto riguarda l'elaborato denominato "Piano di indagine archeologica preventiva" (Elaborato RS- 5a), si approva il posizionamento dei saggi di scavo archeologico previsti, che dovranno essere eseguiti da ditta in possesso della certificazione OS 25 sotto il coordinamento di un Archeologo in possesso dei requisiti di legge, sotto la direzione scientifica del dott. Gianluigi Marras, funzionario archeologo responsabile per il territorio di Bitti e Buddusò.



Tuttavia, si deve premettere fin da adesso che anche qualora i saggi in questione dovessero dare un esito negativo nei punti più direttamente interessati dalle opere da realizzarsi, questo non farebbe venir meno l'impatto significativo e negativo che le principali strutture industriali previste (v. gli aerogeneratori alti 200 m) comporterebbero sul contesto di giacenza che si determina a causa dell'altissima densità archeologica dell'area interessata e di cui si tratta di seguito, il cui paesaggio sarebbe pertanto comunque modificato nella sua attuale naturale conformazione, storicamente determinatasi, con la realizzazione dell'impianto industriale in oggetto.

Si deve primariamente sottolineare che la rimodulazione del progetto non presenta un impatto positivo sul patrimonio archeologico, in quanto gli aerogeneratori mantenuti risultano essere quelli a maggiore rischio archeologico, in considerazione di quanto espresso nella presente nota al punto A.2.1.

Quanto rappresentato nella Relazione archeologica, nel parere di questa Soprintendenza prot. n. 10042 del 15/10/2020, in particolare al punto A.1, e nella presente nota, in particolare ai punti A.2.1 e A.4, concorre a evidenziare la ricchezza di beni archeologici all'interno delle aree oggetto dei lavori e dell'area vasta, pari ad un buffer di 10.000 m (risultante dall'altezza dell'aerogeneratore, corrispondente a 200 m, moltiplicata per 50) dagli aerogeneratori, previsto dalle indicazioni del Decreto Interministeriale del 10 settembre 2010 "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", ed in particolare l'Allegato 4.

A ciò si deve aggiungere che indagini compiute nell'ambito di altri progetti già istruiti o ancora in corso di istruttoria da parte di questo Ufficio, nel medesimo ambito territoriale di quello in oggetto, hanno censito oltre 350 beni archeologici nei territori comunali interessati dai lavori in oggetto e dalla relativa area vasta come sopra precisata.

Il rischio archeologico del progetto, così come esplicitato al punto A.2.1 della presente note, può essere considerato medio-alto. L'area in progetto presenta, infatti, un'altissima densità archeologica e si delinea pertanto un forte impatto sul patrimonio archeologico, sia quello noto, caratterizzato dal grande numero di siti archeologici di tutte le epoche e funzioni, sia quello sepolto e non ancora conosciuto, a forte rischio in considerazione della grande estensione e della notevole profondità degli interventi di scavo previsti. Per questo la realizzazione del parco eolico in progetto risulta altamente critica, tanto da non rendere compatibile la sua realizzazione con la tutela del relativo contesto di giacenza come sopra descritto. Inoltre l'installazione degli aerogeneratori interromperebbe la continuità funzionale e visiva esistente da sempre tra questi monumenti, alterandone di conseguenza il relativo contesto di giacenza nelle sue forme naturali fin qui preservatesi con la costruzione di un impianto industriale per la produzione di energia elettrica le cui strutture nulla hanno di connesso con lo stesso contesto, se non la sovrastante altezza e intervisibilità, che genererebbe una alterata percezione degli stessi beni culturali nel loro rapporto funzionale come sopra descritto.

Per la tutela del patrimonio archeologico si deve comunque prevedere che, qualora il progetto fosse autorizzato, nelle restanti aree non oggetto delle integrazioni sopra richieste, gli interventi che comportino scavi a quote diversa da quelle occupate da manufatti esistenti, dovranno essere effettuati sotto la costante sorveglianza di un professionista archeologo a ciò incaricato, con spese a gravare sul committente.

Come anche, che qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente (art. 90 e ss. del D. Lgs 42/2004 e s.m.i.), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore questa Soprintendenza o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.



ALLEGATO B

Area Funzionale Patrimonio Architettonico - Area Funzionale Paesaggio

B.1. Situazione vincolistica dell'area oggetto d'intervento

B.1.1 Beni architettonici

Si confermano i contenuti di cui al punto B.1.1 "Beni architettonici" del parere di questo Ufficio prot. n. 10042 del 15/10/2020, con le seguenti ulteriori precisazioni.

Il richiedente ha proposto una modifica della configurazione del parco eolico, con riduzione del numero di aerogeneratori da undici a sei. In particolare è stata soppressa la porzione orientale dell'impianto, con gli aerogeneratori dal BT01 al BT04 che si allineavano con andamento pressoché parallelo alla Strada Provinciale 50. Questa scelta dovrebbe ridurre fortemente l'impatto delle opere sul santuario della Beata Vergine dell'Annunziata di Bitti.

B.1.2 Beni paesaggistici

Si confermano i contenuti di cui al punto B.1.2 "Beni paesaggistici" del parere di questo Ufficio prot. n. 10042 del 15/10/2020, con le seguenti ulteriori precisazioni.

- Gli aerogeneratori BT01, BT02, BT03, BT04 e BT10 sono stati esclusi dalle opere in progetto su proposta della Società richiedente, si considerano dunque superate le osservazioni espresse in merito.

- Parte dell'aerogeneratore BT05 con relativa piazzola e alcuni tratti di viabilità di servizio si trovano all'interno di aree a quota superiore ai 900 m, tutelate quale bene paesaggistico tipizzato ed individuato dal PPR ai sensi dell'art.17 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA).

- La Deliberazione della Giunta Regionale n.59/90 del 27 novembre 2020 ha istituito il nuovo sistema di norme che regola in Sardegna le aree non idonee all'installazione di impianti da fonti di energia rinnovabili, inclusa quella eolica. Tale Deliberazione, così come la previgente DGR n.40/11 del 2015, annovera tra le aree non idonee (individuate indicativamente come aree nelle quali si prevede una maggiore problematicità per la realizzazione degli impianti) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento (tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004) e le aree rocciose e di cresta ed aree a quota superiore ai 900 m sul livello del mare (tutelate ai sensi del PPR).

B.2 Conformità paesaggistica del progetto in esame

Le integrazioni trasmesse dal proponente includono una versione aggiornata della relazione paesaggistica e delle relative cartografie di analisi, in cui tuttavia continua a non essere chiaramente e completamente indicato il regime vincolistico delle aree in cui ricadono i lavori in progetto, forse per una malintesa interpretazione della locuzione "bene paesaggistico", utilizzata in relazione con un significato diverso da quello giuridico (cfr. elaborato RP-R.1, capitolo 9).

Sono stati prodotti dei fotoinserti a distanza ravvicinata per tutti gli aerogeneratori e la stazione utenza, e diverse fotosimulazioni dell'impianto da visuali pubbliche rilevanti (beni architettonici e archeologici tutelati, centri urbani...). Molte delle simulazioni a distanza sono caratterizzate da un forte effetto di foschia che non rappresenta la visibilità delle opere in condizioni meteo serene. La documentazione fotografica si considera comunque sufficiente per l'espressione di un parere.



Inoltre è stata redatta una "Analisi ambientale, paesaggistica e archeologica degli interventi propedeutici al trasporto degli aerogeneratori" (elaborato RS-12) che si considera sufficiente sotto il profilo paesaggistico, anche per quanto riguarda l'indicazione dei dispositivi di tutela vigenti.

B.3 Conclusioni relative alla tutela del patrimonio architettonico e paesaggistico

Il progetto prevedeva inizialmente l'installazione di undici aerogeneratori di 200m di altezza complessiva, poi ridotti a sei, con relative piazzole di 1.550 m² ciascuna, situati nel comune di Bitti, vicino al confine con Onanì, e collegati tramite cavidotti interrati a una stazione utenza da realizzarsi nel territorio comunale di Buddusò. Gli aerogeneratori in progetto saranno connessi tra loro e al sistema viario principale tramite strade di servizio, da realizzarsi in parte *ex novo* e in parte tramite l'adeguamento dei percorsi rurali esistenti. Per il trasporto dei macchinari *in situ* sono inoltre previste modifiche della viabilità pubblica che collega il cantiere al porto di Oristano, quali scavi e riporti di terreno ed eliminazione di vegetazione a bordo strada.

Il sito proposto per l'installazione è caratterizzato da una completa naturalità rurale, in cui i pascoli si alternano ad aree coperte da bosco e macchia. L'elemento antropico è rappresentato da raro edificato sparso, legato alle attività produttive agro-pastorali sia private che pubbliche (con gli stabilimenti della colonia penale di Mamone), e da alcune emergenze storiche, architettoniche ed archeologiche. L'infrastrutturazione dell'area è costituita essenzialmente dalla tortuosa Strada Provinciale 50, a due corsie, e da sentieri rurali di ridotte dimensioni. Sono presenti inoltre alcune linee elettriche e turbine eoliche di piccola taglia.

A più ampia scala, si rileva che l'impianto si inserirebbe in una fascia di territorio definita a sud dal Parco Geominerario della Sardegna e a nord dal Parco Naturale Regionale di Tepilora, a breve distanza da quest'ultimo. Nell'intera area vasta si registra una densità abitativa molto bassa, mentre prevalgono gli scenari naturali o semi-naturali. L'ambito è caratterizzato da un'orografia aspra e accidentata di selvaggia bellezza, che offre diversi punti elevati dall'ampia visuale, e dominato dal Monte Albo, elemento paesaggistico di grande valore figurativo e ambientale.

I caratteri descritti inducono a considerare questo ambito paesaggistico di particolare pregio, in contrasto con quanto auspicato dalla normativa di riferimento in merito al corretto inserimento degli impianti eolici: "la scelta della localizzazione e la configurazione progettuale, ove possibile, dovrebbero essere volte, in via prioritaria, al recupero di aree degradate" (D.M. 10/9/2010, Allegato 4, punto 3) e "gli ampliamenti delle infrastrutture esistenti e la localizzazione di nuove infrastrutture sono ammessi se [...] ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico" (PPR Sardegna, Norme Tecniche di Attuazione, art.103). La stessa DGR 59/90 del 2020 suggerisce quali siti preferenziali in cui realizzare gli impianti da fonti di energia rinnovabili le aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, denominate "brownfield". Si sottolinea inoltre che la scelta di localizzare l'impianto in una zona scarsamente infrastrutturata all'interno dell'isola comporterebbe un aumento delle opere occorrenti alla sua messa in esercizio (e dunque un aumento delle previste trasformazioni dei luoghi), per la necessità di adeguamento o di nuova costruzione di collegamenti ai servizi esistenti.

La realizzazione dell'impianto determinerebbe in primo luogo un apprezzabile consumo di suolo, dato sia dagli stessi aerogeneratori con le relative fondazioni, sia dalle opere accessorie quali piazzole, strade di collegamento, cavidotti e stazione utenza. L'insieme di tali manufatti, sia fuori terra che interrati, comporterebbe una riduzione della copertura vegetativa e della capacità d'uso agricolo dei terreni, a detrimento dell'assetto rurale del paesaggio. Tale impatto sarebbe amplificato dalla considerevole altezza degli aerogeneratori proposti (200 m complessivi), che necessitano conseguentemente di fondazioni e piazzole di grandi dimensioni e di condizioni speciali di trasporto.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, Sassari – Tel. 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

La grandezza delle turbine costituirebbe una criticità anche dal punto di vista visivo-percettivo, in quanto completamente fuori scala rispetto al tessuto agricolo e all'edificato esistente, e capace di qualificarsi come un elemento incombente in relazione alla stessa orografia dei luoghi. La sproporzione tra le caratteristiche dimensionali dell'impianto e del suo contesto risulterebbe particolarmente evidente in relazione ai beni culturali, architettonici e archeologici, più prossimi. Questi rappresentano oggi delle emergenze di spicco nel quadro naturale circostante, mentre sarebbero sovrastati dalle torri eoliche, perdendo la propria relazione, sia figurativa che di senso, con il contesto. Si veda quanto esposto in proposito anche nel paragrafo A.4 della presente relazione.

Si deve inoltre evidenziare che l'installazione degli aerogeneratori è prevista ad una quota elevata, di poco inferiore ai 900 metri sul livello del mare (con l'eccezione dell'aerogeneratore BT05 e relativa piazzola, che ricadrebbe in parte all'interno di aree a quota superiore ai 900 metri tutelate dal Piano Paesaggistico Regionale ai sensi dell'art.143 c.1 del D.Lgs 42/2004). Tale localizzazione è degna di particolare attenzione perché interessa di fatto una delle aree più elevate della Sardegna, isola caratterizzata da una morfologia prevalentemente montuosa o collinare ma con poche alte vette. L'altitudine, unita alle considerevoli dimensioni degli aerogeneratori, renderebbe eccezionalmente ampio il bacino di visibilità potenziale dell'impianto. L'esame congiunto delle fotosimulazioni e del modello 3D virtuale prodotti dal richiedente dimostra come l'impianto in progetto sia capace di diventare un elemento dominante nell'ambito paesaggistico di riferimento, e un'emergenza visibile anche su vasta scala, oltre il raggio minimo di studio di 10 km, con possibili alterazioni dei valori panoramici di territori posti anche a grande distanza. A questo proposito si riporta che l'Allegato a) della DGR 59/90 del 2020 indica l'"alterazione dello skyline percepito e consolidato come paesaggio storico culturale ed identitario" tra i potenziali impatti negativi degli impianti eolici legati alla scelta della localizzazione degli impianti stessi.

Si deve inoltre evidenziare che la zona di Bitti e comuni limitrofi è interessata, al momento, dal progetto di diversi altri impianti eolici con aerogeneratori di analoghe dimensioni, che si sommerebbero alle opere in oggetto con un impatto complessivo estremamente rilevante. A questo proposito si sottolinea che le analisi d'impatto cumulativo prodotte dal richiedente, oltre a non essere corredate da simulazioni fotografiche, sono certamente incomplete poiché non comprendono alcuni impianti già sottoposti a valutazione. Indagini più dettagliate compiute nell'ambito di altri progetti già istruiti o ancora in corso di istruttoria da parte di questo Ufficio, hanno rappresentato uno scenario di notevole densità potenziale delle turbine nel medesimo ambito territoriale relativamente ristretto, con la generazione di un vero e proprio "effetto selva". A ciò si aggiunge che gli aerogeneratori in esame dovrebbero collocarsi in un'area in parte sovrapponibile a quella di un altro intervento analogo già valutato, e che tutti i progetti attualmente in esame presso questo Ufficio prevedono la costruzione di sottostazioni elettriche nella stessa ristretta porzione del territorio comunale di Buddusò, nei pressi della stazione Terna di prossima realizzazione, con aree di sedime spesso coincidenti. La sovrapposizione delle proposte costituisce una ulteriore criticità e difficoltà istruttoria, poiché non garantisce la corrispondenza tra i progetti presentati e la loro effettiva possibilità di realizzazione così come rappresentati.

Si osserva in conclusione che la Direzione Generale dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, con nota prot. n.19158 del 10/8/2021, richiama l'attenzione delle amministrazioni coinvolte nelle valutazioni di impatto ambientale sulla problematica della interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio negli areali dove sono presenti o in progetto impianti eolici di grande taglia, annoverando tra le zone di maggiore rischio anche quella in esame. Si deve ovviamente considerare che lo sviluppo di grossi incendi – oltre a



produrre note e gravi conseguenze ambientali, economiche e sociali – costituisce un fattore di rischio anche per la conservazione del paesaggio e del patrimonio culturale su vasta scala.

PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Facendo seguito al parere precedentemente espresso in merito al medesimo intervento (nota prot. n. 10042 del 15/10/2020), esaminata la documentazione – anche integrativa – resa disponibile dal proponente, tenuto conto della situazione vincolistica delle aree interessate e del quadro normativo vigente, questa Soprintendenza esprime parere negativo alla realizzazione dell'intervento in progetto per i motivi esposti nei paragrafi A.4 "Conclusioni relative alla tutela del patrimonio archeologico" e B.2 "Conclusioni relative alla tutela del patrimonio architettonico e paesaggistico" della presente relazione.

Si ritiene che le problematiche evidenziate non possano essere superate apportando delle modifiche al progetto in esame, ma esclusivamente tramite la completa riprogettazione dell'intervento, a partire dalla scelta della localizzazione.

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni che vorrà assumere in merito codesta Soprintendenza Speciale.

I responsabili dell'istruttoria:


per la tutela del patrimonio archeologico

dott. Gianluigi Marras



per la tutela del patrimonio architettonico e del paesaggio

arch. Francesca Frassetto



Il Soprintendente
Prof. Arch. Bruno Billeci
firmato digitalmente



|10/11/2022

|0005480

[34.43.01/10/2021]

Allegato Utente 3 (A03)



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

A

Green Energy Sardegna 2 S.r.l.

greenenergysardegna2@legalmail.it

OGGETTO: Progetto Parco Eolico "Bitti - Terenass"- Green Energy Sardegna 2 S.r.l. ? ID_VIP: 5476 VIA. Richiesta di riduzione dei livelli e contenuti di progettazione in merito a procedura di Verifica Archeologica Preventiva. Riscontro

In riferimento all'istanza di codesta Società prot. 11921/2021 del 6.7.2021, agli atti di questo Ufficio con prot. 10204 del 7.7.2021, con cui si chiede la riduzione dei livelli e contenuti di progettazione per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici ai sensi del comma 10 del D. Lgs 50/2016, si comunica quanto segue.

Questa Soprintendenza ha richiesto, al punto A.3 del parere endoprocedimentale di cui al prot. 10042 del 15.10.2020, "...l'esecuzione di saggi, a spese del committente, tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori...di cui al comma 8 ss. dell'art. 25 del D. Lgs 50/2016..." per i quali "... si rimane in attesa dei necessari elaborati progettuali, redatti da soggetti in possesso di idonei requisiti di legge...".

Pertanto, anche in considerazione della trascorsa interlocuzione si ritiene bastevole, ai sensi dell'art. 147 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 14 del D.M. 154/2017, che la progettazione possa essere ridotta al livello definitivo- esecutivo.

In particolare dovranno essere predisposti, con riferimento al c. 2 dell'art. 18 del D.M. 154/2017:

- a) la relazione generale;
- b) le relazioni specialistiche (con specifico riferimento alla Relazione archeologica);
- c) gli elaborati grafici (con specifico riferimento a posizionamento e dimensione dei saggi di scavo);
- f) il piano di sicurezza e di coordinamento;
- g) il computo metrico-estimativo e quadro economico;

Il Funzionario archeologo responsabile dei territori comunali di Bitti, Onani e Buddusò, cui rivolgersi per chiarimenti e informazioni, è il dott. Gianluigi Marras (tel. 07920674448, mail gianluigi.marras@beniculturali.it).

GiM

Il Soprintendente
Prof. Arch. Bruno Billeci
Firmato digitalmente





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE
PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO III

Alla Segreteria della U.O. Servizio V - SS-PNRR

OGGETTO: [ID_VIP: 5476] PROVINCIA DI SASSARI (Comune di Buddusò) – PROVINCIA DI NUORO (Comuni di Bitti e Onani): Progetto di un parco eolico denominato "Bitti- Terenass" formato da n. 6 (inizialmente n.11) aerogeneratori con potenza complessiva di 37,2 MW (inizialmente 56 MW) comprensivo di opere accessorie. Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA (art. 23- PNIEC). Proponente: Green Energy Sardegna S.r.l.
Documentazione integrativa volontaria Ottobre 2021 (errata corregge novembre 2021)
CONTRIBUTO ISTRUTTORIO

Con riferimento al procedimento in oggetto, vista la nota prot. n. 514888 del 10 novembre 2022 della Soprintendenza ABAP per le provincie di Sassari e Nuoro, ed in particolare quanto riportato al punto B 1.1. Beni Architettonici, si comunica che per quanto di competenza di questo Servizio, si concorda con il parere espresso dalla Soprintendenza nel richiedere la riprogettazione dell'intervento, a partire dalla scelta della localizzazione, in quanto le problematiche evidenziate non possono essere superate apportando delle modifiche al progetto in esame.

La funzionaria del Servizio III
Arch. Alessandra Mele

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO III
Arch. Esmeralda Valente



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO II

Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto: **[ID_ VIP: 5476] PROVINCIA DI SASSARI (Comune di Buddusò) – PROVINCIA DI NUORO (Comuni di Bitti e Onani): Progetto di un parco eolico denominato "Bitti-Terenass" formato da n. 6 (inizialmente n.11) aerogeneratori con potenza complessiva di 37,2 MW (inizialmente 56 MW) comprensivo di opere accessorie. Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA (art. 23- PNIEC). Proponente: Green Energy Sardegna S.r.l. Contributo istruttorio di competenza.**

In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota della Soprintendenza Speciale prot. n. 3521 del 19.09.2022, esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MiTE e considerato quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con il proprio parere endoprocedimentale prot. n. 14888 del 10.11.2022, assunto agli atti della Soprintendenza Speciale con prot. n. 5480 di pari data, per quanto di competenza, si comunica quanto segue.

Premesso che, in relazione all'opera in progetto, con nota prot. n. 10042 del 15.10.2020 la suddetta Soprintendenza ha richiesto l'attivazione della procedura di cui all'art. 25, c. 8 del d. Lgs. 50/2016 e tale richiesta è stata assunta dallo scrivente Servizio nel proprio contributo istruttorio prot. n. 30725 del 22.10.2020 e dal Servizio V di questa Direzione Generale al punto 23 della richiesta di integrazioni prot. n. 31225 del 27.10.2020;

Considerato che, nel richiamato parere endoprocedimentale, per quanto concerne la tutela archeologica, la suddetta Soprintendenza ha espresso le seguenti valutazioni:

- Il rischio archeologico complessivo determinato dalle opere in progetto deve ritenersi medio-alto, *“con varie aree a rischio alto”*;
- I foto-inserimenti presentati nelle *“Simulazioni fotografiche aerogeneratori”* (elaborati *RP-Tav_9_parte1-parte3*) non possono considerarsi esaustivi, poiché molti beni culturali non sono stati presi in considerazione e i punti di ripresa non sempre permettono una corretta rappresentazione della realtà, mentre l'interferenza visiva delle opere in progetto con molti beni archeologici presenti nell'area si evince chiaramente dal *“Modello 3 D del Parco Eolico”* (Elaborato *Rp- Tav.13*);
- Si approva il posizionamento dei saggi di scavo proposto nel *“Piano di indagine archeologica preventiva”* (Elaborato *RS- 5a*), facendo tuttavia presente che *“anche qualora i saggi in questione dovessero dare un esito negativo nei punti più direttamente interessati dalle opere da realizzarsi, questo non farebbe venir meno l'impatto significativo e negativo che le principali strutture industriali previste (v. gli aerogeneratori alti 200 m) comporterebbero sul contesto di giacenza che si determina a causa dell'altissima densità archeologica dell'area interessata e di cui si tratta di seguito, il cui paesaggio sarebbe pertanto comunque modificato nella sua attuale naturale conformazione, storicamente determinatasi, con la realizzazione dell'impianto industriale in oggetto”*;



- L'area interessata dal progetto in esame presenta *“un'altissima densità archeologica e si delinea pertanto un forte impatto sul patrimonio archeologico, sia quello noto, caratterizzato dal grande numero di siti archeologici di tutte le epoche e funzioni, sia quello sepolto e non ancora conosciuto, a forte rischio in considerazione della grande estensione e della notevole profondità degli interventi di scavo previsti. Per questo la realizzazione del parco eolico in progetto risulta altamente critica, tanto da non rendere compatibile la sua realizzazione con la tutela del relativo contesto di giacenza come sopra descritto. Inoltre l'installazione degli aerogeneratori interromperebbe la continuità funzionale e visiva esistente da sempre tra questi monumenti, alterandone di conseguenza il relativo contesto di giacenza nelle sue forme naturali fin qui preservatesi con la costruzione di un impianto industriale per la produzione di energia elettrica le cui strutture nulla hanno di connesso con lo stesso contesto, se non la sovrachante altezza e intervisibilità, che genererebbe una alterata percezione degli stessi beni culturali nel loro rapporto funzionale come sopra descritto”*;

Considerato che i saggi di scavo di cui al suddetto “Piano di indagine archeologica preventiva”, prescritti dalla competente Soprintendenza ai fini dell'espletamento della procedura di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 25, c. 8, non sono ancora stati eseguiti;

Considerate le valutazioni conclusive espresse dalla suddetta Soprintendenza nel richiamato parere endoprocedimentale, secondo cui *“le problematiche evidenziate non possano essere superate apportando delle modifiche al progetto in esame, ma esclusivamente tramite la completa riprogettazione dell'intervento, a partire dalla scelta della localizzazione”*;

Per quanto di competenza, **questo Servizio concorda con la Soprintendenza territorialmente competente nell'esprimere parere negativo alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale sull'opera in progetto**, per tutte le ragioni e le considerazioni esposte dalla stessa Soprintendenza nel parere endoprocedimentale citato in premessa e sopra sintetizzate.

La prescrizione di esecuzione dei saggi di scavo di cui al suddetto “Piano di indagine archeologica preventiva”, inserita dalla competente Soprintendenza nella richiamata nota prot. n. 10042 del 15.10.2020 ai fini dell'espletamento della procedura di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 25, c. 8, deve ritenersi superata dalla successiva valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio culturale e dalla conseguente rappresentata necessità di delocalizzazione delle opere in progetto.

La Responsabile dell'istruttoria
dott. Daria Mastrorilli
(tel. 06/6723.4635 – daria.mastrorilli@cultura.gov.it)

Daria Mastrorilli

LA DIRIGENTE *ad interim* DEL SERVIZIO II
Dott. ELENA CALANDRA

Elena Calandra

